

OMNIA *i*USTITIAE

ANNO IV NUMERO 2
Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

Anno IV N° 2 - Poste Italiane - spedizione in a. p. - art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Direzione Commerciale - Napoli

EDITORIALE
**Aspettare è ancora
un'occupazione**

VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA
**Programma del Presidente
della Cassa Forense
Riccardo Scocozza**

HISTORIA ET ANTIQUITATES
**L'epigrafia giuridica
campana**

SOTTO LA LENTE
**La nuova disciplina
dell'assicurazione
automobilistica**

NOTIZIE DAL CONSIGLIO
**Disciplina di funzionamento
ed accesso alle Cancellerie
del Tribunale
di Nocera Inferiore**



**Periodico Trimestrale
dell'Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore**

Registrazione presso il Tribunale
di Nocera Inferiore
n. 184 del 23.02.2004

Presidente

Aniello Cosimato

Direttore Editoriale

Luigi Ciancio

Direttore Responsabile

Marianna Federico

Comitato di Redazione

Matteo Baselice
Silvio Calabrese
Maria Coppola
Gianluigi Diodato
Gianluca Granato
Marco Mainardi
Piervincenzo Pacileo
Annalisa Spinelli
Giuseppe Tortora
Alessandro Vella

Segretario di Redazione

Massimo De Martino Adinolfi

Hanno collaborato a questo numero

Angela Abrunzo
Antonella Ciancio
Raffaele Cuccurullo
Renato Diodato
Gerardo Ferraioli
Teobaldo Fortunato
Paola Lanzara
Enrico Lubrano
Teresa Moreno
Sabato Salvati

Proposte e suggerimenti ai contatti

Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore
Tel./Fax 081.929600 - 081.927432
e.mail:
omniaiustitiae@foronocera.it

Progetto grafico a cura di

Marianna Federico

Il materiale per la pubblicazione,
che dovrà essere inviato su supporto magnetico
formato Word, non sarà restituito

In copertina:

*Scafati, targa ceramica commemorativa
della costruzione del ponte sul Sarno.*
Foto Archivio Altrastampa

Si ringrazia Giovanni Cuofano
per le foto di pag. 40 e 41

Realizzazione Editoriale

Altrastampa Edizioni

cell. 338.7133797
altrastampa@libero.it

© 2007 Foto
Altrastampa Edizioni

© 2007 Testi
Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore



Pagani,
Santuario
della Madonna
delle Galline,
particolare
della facciata.

s o m m a r i o

<i>Luigi Ciancio</i> Editoriale	4	<i>Raffaele Cuccurullo</i> La trasferibilità del rapporto concessorio con il Servizio Sanitario Nazionale	18
VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA <i>la redazione</i> Il programma del neo Presidente della Cassa Forense, Riccardo Scocozza	6	<i>Enrico Lubrano</i> Il T.A.R. Lazio segna la fine del vincolo di giustizia. La FIGC si adegua	24
GIURISPRUDENZA <i>Angela Abrunzo</i> Erronea corresponsione del trattamento pensionistico provvisorio	8	<i>Sabato Salvati</i> Il compenso dei professionisti associati nelle professioni protette. Validità dei contratti d'opera intellettuale. Competenza e legittimazione	31
<i>Maria Coppola</i> L'obbligo di motivazione del Giudice in caso di riduzione delle spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato indicati nella relativa nota specifica	9	HISTORIA ET ANTIQUITATES <i>Gerardo Ferraioli</i> L'epigrafia giuridica campana. La tavoletta n. XLV di L. <i>Caecilius Iucundus</i> . Una vendita all'incanto effettuata a Nuceria	36
<i>Gianluigi Diodato</i> Licenziamento per superamento del c.d. periodo di comporto	11	<i>Teobaldo Fortunato</i> Onofrio Pepe: la Fontana della Fertilità a Nocera	40
<i>Paola Lanzara</i> Risarcimento danni da sinistro stradale. Caso fortuito e circolazione stradale	12	SOTTO LALENTE <i>a cura di Renato Diodato</i> La nuova disciplina dell'assicurazione automobilistica. Aggiornata alla Legge 102/2006 e al regolamento attuativo dell'indennizzo diretto	42
<i>Teresa Moreno</i> Download su server ftp: fattispecie criminose e fini di lucro	14	NOTIZIE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE <i>la redazione</i> Disciplina di funzionamento ed accesso alle Cancellerie del Tribunale di Nocera Inferiore: atti del Consiglio e deliberato assemblea straordinaria degli iscritti del 23 maggio 2007	44
DOTTRINA <i>Antonella Ciancio</i> Segretezza nelle indagini preliminari e diritto di informazione dell'indagato: eterna collisione alla luce della riforma sul giusto processo	16	Statistiche iscritti	48

Editoriale

di Luigi Ciano

“Aspettare è ancora un’occupazione”.

Di crisi della giustizia, in Italia, si parla *ab immemorabile*. Le non poche difficoltà - alcune croniche - nelle quali essa si dibatte, trovano puntuale conferma negli avvenimenti che si registrano quotidianamente nei tribunali di casa nostra.

Avvenimenti che si ripercuotono negativamente nei rapporti tra le diverse componenti del mondo giudiziario e tali da investire - ingiustamente - anche le relazioni interpersonali.

Alla endemica lentezza dell'amministrazione della giustizia, che sistematicamente viene rilevata e denunciata dalla Corte europea la quale - a causa della non giustificata durata dei processi - riconosce all'avente diritto la legittimità della richiesta di risarcimento dei danni, concorrono non pochi fattori.

Proviamo ad elencarne alcuni.

L'incremento esponenziale dei processi civili e di quelli penali evidenzia una marcata propensione alla conflittualità ed al delinquere; la corposa, costante lievitazione degli avvocati, alla ricerca di provvida clientela, incoraggia il ricorso alla giustizia anche laddove appare più ovvio percorrere la via della conciliazione; la persistente, errata politica di lasciare in vita tribunali, se non addirittura sedi distaccate, con ridottissima domanda di giustizia.

Di contro, organici (magistrati e personale) sottodimensionati e mal distribuiti, per cui non vi è alcuna rispondenza tra le concrete esigenze degli uffici giudiziari e le discutibili decisioni del Consiglio Superiore e del Ministero di Giustizia nell'assegnazione delle risorse umane.

Il nostro tribunale, tra i primi per carichi di lavoro, si trova a vivere - e non da adesso - questo stridente contrasto di fondo: all'aumentata domanda di giustizia ed agli effettivi bisogni in relazione alle funzioni da svolgere, fa riscontro una sperequata presenza di giudici e di personale.

Tutto questo crea notevoli disagi che, se non rimossi, possono portare anche alla paralisi del tribunale. Al momento, hanno creato forti tensioni al punto che ogni singola categoria - molto impropriamente, a nostro avviso - accusa l'altra di essere scarsamente collaborativa; senza trascurare di quanto poco appropriati siano i commenti di alcuni che, nelle rare occasioni in cui compaiono in tribunale, si ritengono abilitati a muovere critiche ingiustificate senza indicare mai le modalità di risoluzione della criticità in cui si è tutti coinvolti.

Allora, diciamola tutta.

Le iniziative assunte nel corso degli ultimi mesi, quella della Presidenza del tribunale prima e del Consiglio dell'Ordine poi, non hanno sortito alcun positivo riscontro.

Il Ministero resta sordo ad ogni forma di richiesta per cui - di fronte agli atteggiamenti passivi di chi, pur potendo intervenire, si astiene dal farlo - si rende necessario sensibilizzare le coscienze civili di tutti, soprattutto dei non addetti ai lavori.

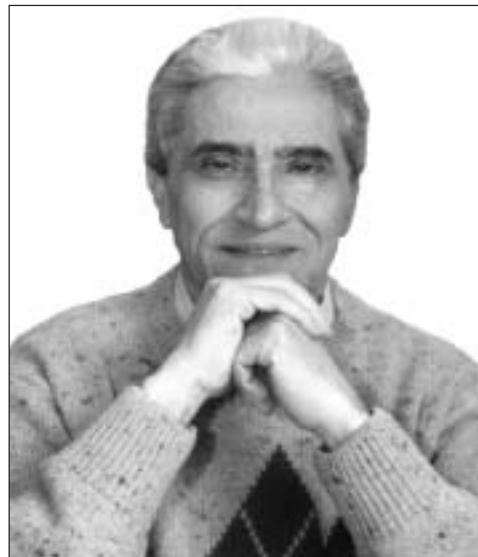
Occorre creare, ad avviso di chi scrive, una sinergia tra avvocati, giudici e personale amministrativo perché tutti insieme e ciascuno per la sua parte assumano concrete iniziative per rimuovere un atteggiamento di sostanziale indifferenza di fronte alle concrete difficoltà del nostro tribunale.

Ce lo impone l'antico prestigio di cui ha sempre goduto l'avvocatura.

Poi, non ci resta altro che aspettare.

“Aspettare è ancora un’occupazione. È non aspettare niente che è terribile”.

(Cesare Pavese)



Pacecco de Rosa,
Giudizio di Paride,
Napoli,
Museo Nazionale
di Capodimonte.

Voci dal Palazzo di Giustizia

la redazione

Il programma del neo Presidente della Cassa Forense, Riccardo Scocozza.

L'avvocato Riccardo Scocozza, tra i decani del Foro distrettuale, è stato eletto Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

Il suo, è un ritorno che salutiamo con entusiasmo, nella convinzione che egli, come per il passato, saprà positivamente operare.

D'altronde, l'impegno si fonda su quanto egli ha enunciato nella immediatezza della sua nomina e che questa rivista riporta integralmente.

Sono grato ai colleghi che mi hanno manifestato la loro fiducia, consentendomi per la seconda volta di guidare la nostra Fondazione.

Non deluderò la loro aspettativa.

Il mio impegno sarà continuo e costante sarà la mia presenza.

A Maurizio de Tilla e ai consiglieri giunti al termine del mandato un ringraziamento per il lavoro svolto, nella certezza che continueranno a dare il loro contributo, forti delle esperienze maturate. La mia candidatura è stata caratterizzata dal "progetto" che ha aggregato il consenso.

Tutti i delegati sono chiamati a realizzarlo e naturalmente ad integrarlo e migliorarlo.

Si può fare sempre meglio e di più.

Non bisogna mai accontentarsi, soprattutto quando si lavora per gli altri e si ha la responsabilità di scelte che ricadranno sulle future generazioni di avvocati.

Il ruolo centrale del Comitato dei delegati è il concetto fondamentale del progetto per il prossimo biennio.

Il Comitato dei delegati deve essere luogo di discussioni informate e pertinenti, deve avere conoscenza del contenuto, quantomeno, delle più importanti decisioni adottate dal Consiglio, come *modus operandi* al fine di assicurare il massimo della trasparenza delle scelte effettuate.

La volontà collegialmente espressa dai singoli delegati deve essere interpretata dal Consiglio come espressione di una linea d'indirizzo che dia voce a tutti gli iscritti alla Cassa Forense.

L'ampia e qualificata propositività delle commissioni deve essere tenuta in adeguata considerazione in ogni iter decisionale.

Ogni delegato rappresenta un vero patrimonio dell'Ente, che va valorizzato.

Il Presidente non dovrà, come in passato, essere l'apice di una piramide, ma piuttosto il fulcro ed il nucleo del Comitato da cui, con forza centripeta, accoglierà suggerimenti e stimoli ed a cui, con forza centrifuga, distribuirà compiti, incarichi e responsabilità.

Solo così sarà possibile individuare e far crescere un gruppo intercambiabile di colleghi che dovranno, con capacità ed esperienza, fronteggiare le sfide del prossimo futuro.

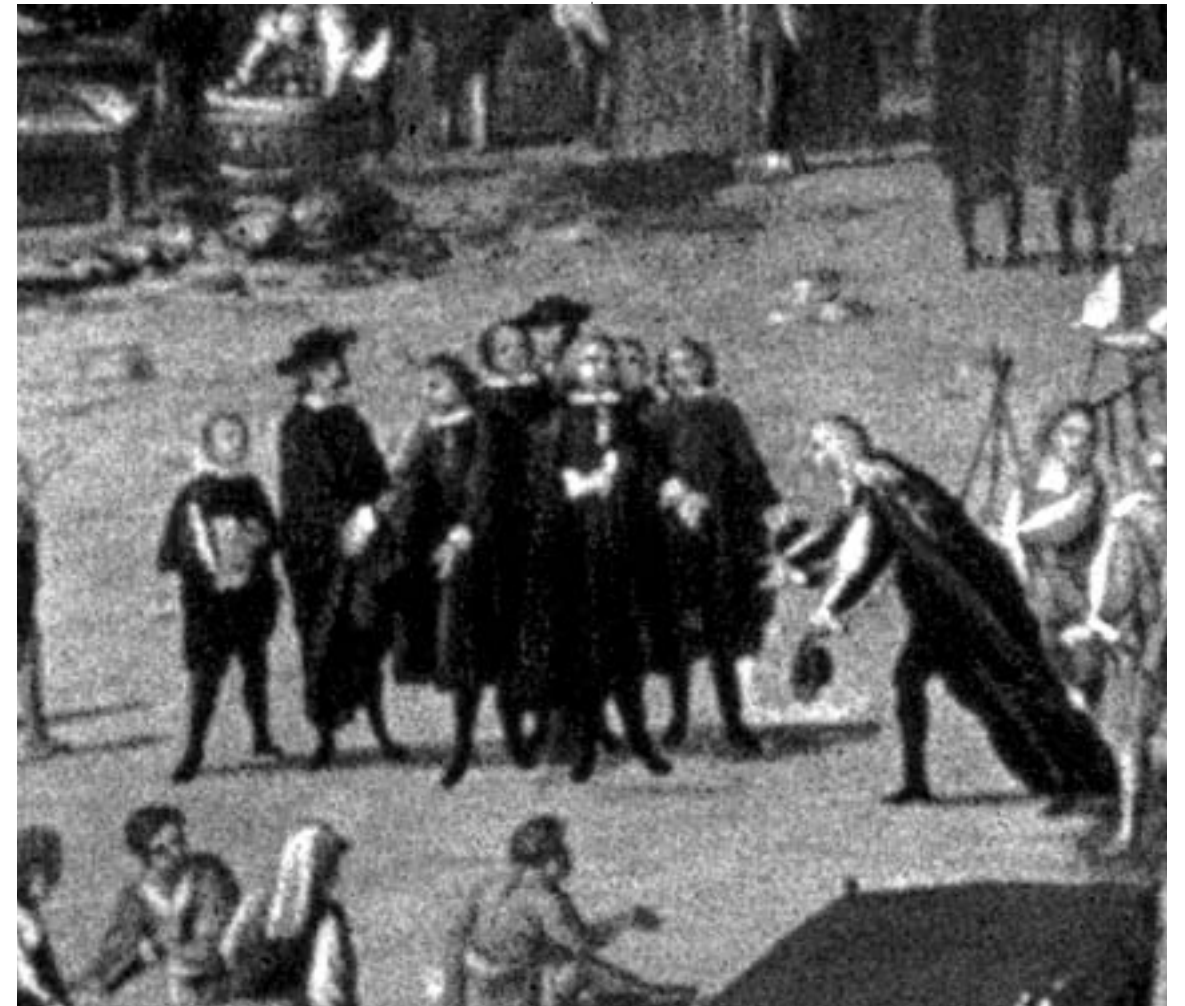
Sono certo che, con l'apporto corale di tutti si potrà mettere mano alla nutrita agenda delle cose da fare, che riassumo per sommi capi come linee guida di un programma più vasto e complesso:

- riaffermare l'autonomia della Cassa Forense;
- dialogare con tutte le Istituzioni e con Enti previdenziali pubblici e privati in posizione di autonomia;
- consolidare i rapporti con l'Avvocatura istituzionale ed associata;
- definire la riforma della previdenza, tenendo conto dello sconvolgimento "Bersani" e dei progetti di riforma della legge professionale;
- sviluppare le basi solidamente poste dal Comitato per la gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare;
- rafforzare le sinergie in ambito AdEPP su temi comuni anche di carattere gestionale ed operativo;
- concretare la partecipazione dei coordinatori delle Commissioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione limitatamente alla trattazione di argomenti già esaminati in Commissione;
- utilizzare tutte le professionalità, capacità ed esperienze specifiche dei delegati, anche da anteporre a consulenze esterne;
- ridurre i costi ed evitare sprechi di risorse, anche umane;
- riorganizzare e razionalizzare gli uffici con finalità di maggiore efficienza nella gestione delle risorse umane, secondo criteri certi di meritocrazia (carriere) ed impegno personale (incentivazione);
- riorganizzare e razionalizzare il call center.

Di notevole rilievo esterno appare, poi, un ulteriore progetto che mi sta particolarmente a cuore: la redazione della "Carta dei diritti degli iscritti alla Cassa Forense", che sia la sintesi e la garanzia degli impegni assunti dalla Cassa nei confronti dei suoi iscritti.

Si deve cambiare conservando il meglio.

L'Avvocatura è valore e baluardo di civiltà giuridi-



ca, di giustizia.

E questa nostra Cassa - per l'alto ruolo istituzionale che riveste - è, e sempre più deve essere, col concorso di tutti - amministratori, delegati, iscritti - volano di sicurezza, di progresso, di miglioramento.

La nostra "azienda" - ecco un ulteriore traguardo - va resa più aderente alle esigenze dell'Avvocatura, più moderna, più produttiva. La macchina amministrativa, con la collaborazione di tutti, deve correre con più speditezza e agilità. Anche il funzionamento stesso del Consiglio di Amministrazione dovrà essere snellito e reso più agile in modo da consentire all'organo centrale della vita amministrativa dell'Ente di occuparsi pienamente dei grandi problemi di gestione ed indirizzo politico.

Considero, poi, valore e forza di Cassa Forense i dipendenti, tutti, indistintamente. Sono preparati, qualificati, impegnati e motivati, un'autentica

ricchezza, un capitale che non trova voce adeguata in alcun bilancio. Porrò al servizio di Cassa Forense la mia esperienza di amministratore pubblico e privato e la cognizione di questioni aziendali; la risalente conoscenza dell'istituzione previdenziale e dei temi della previdenza forense; la contezza dello stato dell'Avvocatura, degli scenari futuri e del ruolo che la Cassa è chiamata a svolgere; i rapporti istituzionali, politici e sociali consolidati; e, perché no, il bagaglio di tutta la mia vita. Bisogna pensare ora alla Cassa come ad una forza in movimento che punta verso il futuro. I piedi ben saldi nell'oggi e lo sguardo rivolto al domani.

Il domani delle generazioni di avvocati che verranno, che dovranno pretendere il passaggio di un testimone solido e un orizzonte previdenziale privo di incertezze. Questo sarà il premio delle fatiche che ci aspettano nel prossimo biennio: la consapevolezza di aver fatto il nostro lavoro.

Carlo Coppola,
Il Tribunale della Vicaria, part.,
Napoli,
Museo di San Martino.

Giurisprudenza

Angela Abrunzo

Erronea corresponsione del trattamento pensionistico provvisorio.

Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenza n. 137/2005 del 26 aprile 2005, Sezione pensioni.

“In caso di erronea corresponsione del trattamento pensionistico provvisorio, ne deriva la irripetibilità delle somme indebitamente erogate quando, in ragione del tempo trascorso, sia presumibile la buona fede del beneficiario”.

Il *thema decidendum* posto dalla pronuncia in parola riguarda la ripetibilità o meno delle somme erroneamente corrisposte dalla pubblica amministrazione a titolo di pensione e derivanti dalla differenza fra il trattamento provvisorio di pensione e quello definitivo. Al riguardo, è bene premettere che gli artt. 2033 e seguenti del Codice civile regolano il pagamento dell'indebito stabilendo che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha sempre diritto di ripetere ciò che ha pagato, salvo che si tratti di una prestazione che costituisce offesa al buon costume.

Il recupero di somme indebitamente corrisposte su trattamenti pensionistici è oggetto di un vasto contenzioso, originato soprattutto dalla circostanza che, al momento del collocamento in quiescenza è corrisposta al pensionato una pensione provvisoria non esattamente determinata e che si protrae nel tempo finché non viene calcolata la pensione definitiva. Ciò accade conformemente al disposto di cui all'art. 162 del d.p.r. 29.12.1973, n. 1062, come modificato dalla Legge 19.04.1986 n. 138, secondo cui alla data di cessazione del servizio e sino all'inizio del pagamento della pensione definitiva, viene corrisposto all'avente diritto un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi prestati risultanti dalla documentazione in possesso dell'amministrazione; qualora l'importo della pensione definitiva non sia uguale a quella concessa in via provvisoria, l'amministrazione deve procedere alle variazioni, erogando il conguaglio se la pensione definitiva è superiore a quella provvisoria ovvero, richiedendo la restituzione di quanto versato in eccedenza nel caso opposto. La ripetizione da parte dell'Ente previdenziale delle somme corrisposte in eccesso al pensionato non è esplicitamente esclusa da

alcuna norma. L'unica disposizione che in linea generale, esclude che il pensionato debba restituire all'Ente previdenziale le somme ricevute in eccesso è contenuta negli artt. 204 e seguenti del d.p.r. n. 1092 del 1973 che esclude la ripetibilità delle somme erogate in forza di un trattamento pensionistico avente natura definitiva, modificato o revocato dopo un anno dalla concessione. Pare ragionevole ritenere che la giustificazione della norma sia rinvenibile nell'affidamento che ingenera nel pensionato la concessione del trattamento definitivo di pensione e nella sua buona fede nel percepire somme che la stessa amministrazione riconosce come definitivamente dovute. Pertanto, secondo la più autorevole giurisprudenza, l'affidamento dell'*accipiens* è ammissibile soltanto con riferimento all'esistenza di una determinazione finale che abbia carattere di definitività (Corte dei Conti, Sezioni Riunite, 14.01.99, n. 1/qm; analogamente, Corte dei Conti, II, 10.07.2002, n. 228).

Pertanto, giova rammentare che, secondo quanto ritenuto dalla stessa Corte Costituzionale, nel settore previdenziale sembra essersi affermato un principio di settore secondo il quale, diversamente dalla regola civilistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione proprio in presenza di una situazione di fatti aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (Corte Costituzionale, 24.05.1996, n. 166). Ed infatti, parte della giurisprudenza contabile, soprattutto di primo grado, ha affermato, in più occasioni, che la erroneità della erogazione di somme non dovute non legittima l'azione di recupero da parte dell'Ente previdenziale nei confronti del pensionato quando questi le abbia rimosse in buona fede e sia trascorso un tempo così lungo da indurre nel percipiente il ragionevole pensiero che le somme risultassero effettivamente dovute (Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Piemonte, 15.09.2003, n. 1590; id. 28.10.2003, n. 1834; Sezione Giurisdizionale Sicilia, 02.01.2004, n. 1).

Alla luce dei principi sopra menzionati, quindi, si può affermare che il sistema che prevede l'irripetibilità delle sole somme erogate al pensionato in forza del trattamento pensionistico definitivo, appare legittimo, ragionevole e sostenibile, solo se il lasso di tempo che intercorre tra la erogazione indebita della somma ed il momento in cui viene

avviata la procedura di recupero è contenuto e tale da non indurre in errore il percipiente in buona fede che faccia affidamento sulla pensione per il soddisfacimento delle sue esigenze di vita. Al riguardo, infatti, si deve precisare che, dal momento in cui un pensionato ha comunicato all'Ente previdenziale una circostanza idonea ad influire sul trattamento pensionistico, si apre il procedimento amministrativo di modifica del trattamento pensionistico, che comporta l'accertamento del diritto al trattamento stesso e la determinazione dell'ammontare della nuova pensione ovvero della pensione stessa. Invero, la mancanza di una norma che indichi il termine entro il quale il procedimento deve concludersi, non implica che al procedimento non sia applicabile alcun termine e che l'amministrazione possa protrarlo indefinitamente senza giungere alla sua conclusione. È appena il caso di ricordare che l'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - stabilisce che ogni amministrazione deve determinare il termine entro il quale ogni procedimento deve concludersi, a meno che il termine stesso sia già determinato dalla legge, e che in mancanza di determinazioni dell'amministrazione, il procedimento deve concludersi entro trenta giorni. Si tratta, come è facile constatare, di un principio di civiltà giuridica, diretto a favorire l'efficienza dell'azione amministrativa e ad evitare che l'incertezza delle situazioni giuridiche si prolunghi indefinitamente, con danno sia per l'amministrazione che, soprattutto, per il cittadino, che deve ritenersi applicabile anche ai termini che siano iniziati a decorrere prima della sua entrata in vigore.

Deve, quindi, ritenersi che nell'ordinamento esista una norma generale che impone all'amministrazione di appartenenza del pensionato ed all'Ente previdenziale di concludere in tempi brevi e ragionevoli il procedimento per la modifica del trattamento di pensione, ove si siano verificate circostanze idonee portate a conoscenza dell'amministrazione e che, qualora tale termine venga superato, si consolidi il diritto del pensionato a percepire il trattamento pensionistico in atto, perché il pensionato può ritenere in buona fede che il procedimento di modifica della pensione si sia ormai concluso. Così posta la questione, appare evidente che ogni qualvolta l'Ente previdenziale pretenda dal pensionato la ripetizione

di somme, occorre verificare se si è in presenza di un indebito in senso proprio ovvero se, a causa della inerzia dell'amministrazione che ha protratto indefinitamente il procedimento, il diritto al mantenimento delle somme si è consolidato nel percipiente. Nel primo caso, l'Ente potrà ripetere le somme erroneamente corrisposte secondo le normali regole civilistiche, mentre, nel secondo caso, non potrà farsi luogo alla ripetizione perché, in buona fede il pensionato è legittimato a ritenere che, decorso un congruo lasso di tempo, il procedimento per la concessione del trattamento pensionistico si sia ormai concluso e che, pertanto, l'importo percepito sia definitivo.

Maria Coppola

L'obbligo di motivazione del Giudice in caso di riduzione delle spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato indicati nella relativa nota specifica.

Nota a Cass. Civ., Sez. Lavoro, sentenza 3.04.2007, n. 8295.

Con la sentenza che si annota, la Sezione Lavoro della Cassazione ha ribadito l'obbligo, da parte del Giudice, in tema di determinazione delle spese processuali, di indicare il criterio di liquidazione adottato in sentenza, in maniera tale da permettere il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate, attesa l'inderogabilità dei compensi per le prestazioni di avvocato e procuratore sancita dall'art. 24 Legge n. 794/42.

La vicenda.

La Corte d'Appello di Salerno accoglieva la domanda proposta dalla sig.ra M. per il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 1995 e della differenza dell'assegno per il nucleo familiare, compensando per metà le spese del doppio grado di giudizio e liquidandole, per intero e per ciascun grado, in complessivi euro 516,00, di cui euro 250,00 per onorari, con attribuzione all'avvocato antistatario, il quale aveva, invece, allegato note specifiche in cui risultavano precisate le voci dei diritti e degli onorari, rispettivamente in euro 766,91 e in euro 415,77 per il giudizio di primo grado, ed in euro 952,15 e in euro 785,00 per quello di appello.

La ricorrente chiedeva, di conseguenza, la cassa-

zione di detta pronuncia con ricorso supportato da vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'articolo unico della Legge n. 1051/57, della tariffa adottata con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 12 giugno 1993 e del 29 settembre 1994, approvata con D.M. n. 585/94, tabella B), dell'art. 15 di detto D.M., nonché da violazione e falsa applicazione del principio di inderogabilità degli onorari minimi di avvocato di cui all'art. 24 Legge n. 794/42. Sosteneva, infatti, che la Corte d'Appello avesse erroneamente proceduto alla globale determinazione - chiaramente inferiore a quella presentata nelle note spese - dei diritti di procuratore e dell'onorario di avvocato, violando, pertanto, l'onere della motivazione in ordine all'eliminazione o alla riduzione delle voci indicate e non consentendo di verificare alla parte l'accertamento della conformità della liquidazione. Inoltre, sebbene espressamente richiesta, non le era stata riconosciuta neppure la maggiorazione prevista a titolo di rimborso spese generali, ex art. 15 D.M. 5 ottobre 1994.

La pronuncia della Cass. Civ., Sezione Lavoro. La Sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 8295 del 3.04.2007, ha ritenuto fondato il ricorso proposto, confermando l'orientamento secondo il quale il Giudice che riduca l'ammontare complessivo di diritti ed onorari indicati nella nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa non possa limitarsi ad una globale determinazione in misure inferiori a quelle esposte, ma debba sempre indicare il criterio di liquidazione adottato, per consentire l'accertamento del controllo di legittimità sulle variazioni effettuate, in relazione all'inderogabilità dei minimi a norma dell'art. 24 della Legge n. 794 del 1942¹. La causa è stata, pertanto, rinviata, per nuovo esame, alla stessa Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, che - in ossequio al principio di diritto secondo cui il Giudice, nel procedere alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato indicati nella relativa nota specifica, deve dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci che effettua - dovrà determinare le competenze di procuratore e gli onorari, che in relazione alle note spese già prodotte dall'appellante, risultino dovuti per l'attività espletata. Il Giudice di rinvio dovrà provvedere, inoltre, sulle spese del giudizio di legittimità.

Brevi considerazioni.

Si tratta di una pronuncia significativa a tutela della nostra figura professionale, che, purtroppo, vede molto spesso decurtati (se non addirittura eliminati), senza adeguata motivazione, gli importi e le voci indicati nelle note spese prodotte in giudizio². Sarà, ad ogni modo, la parte costituitasi con difensore munito di procura legittimata a potersi dolere del provvedimento di distrazione per quanto concerne gli importi liquidati dal Giudice. Ciò al fine di rimuovere il pregiudizio costituito dall'esposizione al rischio che il difensore distrattario, nell'esercizio della facoltà di scelta attribuitagli, richieda ad essa il pagamento invece che alla parte soccombente³.

Ed anzi, secondo un orientamento un po' più datato nel tempo, il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese ed onorari in suo favore parteciperebbe al processo soltanto come *"adiectus solutionis causa, senza acquisire la qualità di parte, salvo quando sorga controversia sullo stesso diritto alla distrazione"*; pertanto, *"sarebbe escluso che il difensore distrattario possa impugnare la sentenza nel merito, ovvero nella parte in cui dispone sulle spese di lite"*⁴.

Ciò premesso sulla legittimazione ad impugnare, appare senz'altro utile precisare altresì come, in tema di controllo della legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio, sia da ritenersi *"inammissibile il ricorso per Cassazione che si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, devono essere specificati gli errori commessi dal Giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate"*⁵. È pacifico, infatti, il principio di diritto secondo cui l'indicazione dei motivi di ricorso per Cassazione deve presentare, a pena di inammissibilità, i *"requisiti della specificità, della completezza e riferibilità alla decisione impugnata"*, dovendo, il ricorso stesso, possedere l'autonomia necessaria a consentire, senza l'ausilio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere: la Corte di Cassazione non è tenuta, invero, a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerli⁶. Per quanto concerne, poi, il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni generali della tariffa professionale forense - rimborso che pure si è ritenuto omesso nel ricorso relativo al caso che ci occupa -, va sottolineato che esso *"spetta automaticamente al profes-*

*sionista anche in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta dovendosi, quest'ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali"*⁷.

Sembra opportuno, infine, a conclusione del quadro finora delineato, fare un accenno anche al tema del valore della causa, qualora, come nella fattispecie *de qua*, il giudizio proseguiva, nei gradi successivi al primo, limitatamente alla questione della misura dei diritti ed onorari. Ebbene, in tali casi il valore della causa andrà *"correttamente rapportato ai soli diritti ed onorari ulteriormente attribuiti, ai quali a tal fine è corretto sommare l'importo delle spese generali ma non l'I.V.A. e il contributo previdenziale"*⁸. Questi ultimi due importi, infatti, essendo dovuti per legge e, quindi, a prescindere da una domanda di parte, non sono destinati al richiedente, bensì all'Erario o ad un istituto previdenziale.

.....

- ¹ *Ex multis*, Cass. Civ., 01.06.2006 n. 13085; Cass. Civ., Sez. III, 23.05.2003, n. 8158, in *Guida al Diritto*, 2003, 40; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 01.08.2002, n. 11483, in *Arch. Civ.*, 2003, 694; Cass. Civ., Sez. II, 30.10.1998, n. 10864, in *Mass. Giur. It.*, 1998.
- ² Naturalmente, il Giudice non può neanche liquidare importi maggiori rispetto alle note prodotte, perché ciò travalicherebbe i limiti della domanda (Cass. Civ., Sez. III, 04.04.2003, n. 5327, in *Arch. Civ.*, 2004, 282). I casi di maggiorazione, tuttavia, sono molto meno frequenti di quelli di riduzione.
- ³ Cass. Civ., Sez. II, 07.07.2000, n. 9097, in *Mass. Giur. It.*, 2000. La parte rappresentata non è, invece, legittimata ad impugnare la sentenza che abbia respinto o omesso di esaminare l'istanza di distrazione delle spese e degli onorari formulata dal suo difensore, che, al riguardo, è l'unico legittimato a proporre impugnazione.
- ⁴ Cass. Civ., 11.01.1986, n. 141, in *Informazione Prev.*, 1986, 154.
- ⁵ Cass. Civ., Sez. III, 09.04.2003, n. 5581, in *Gius.*, 2003, 16-17, 1818.
- ⁶ *Cfr.*, *ex multis*, Cass. Civ., Sez. III, 28.11.2003, n. 18242, in *Arch. Civ.*, 2004, 1073. Nel caso di specie, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con il quale si lamentava che il Giudice di merito avesse liquidato i diritti e gli onorari spettanti alla parte vincitrice senza tenere in adeguato conto la nota spese da questa depositata, in quanto la parte ricorrente aveva omesso di riportare in ricorso la nota spese nelle sue parti rilevanti. Conformemente anche Cass. Civ., Sez. I, 23.09.2003, n. 14110, in *Mass. Giur. It.*, 2003; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 08.09.2003, n. 13098, in *Arch. Civ.*, 2004, 909; Cass. Civ., Sez. III, 09.04.2003, n. 5581, in *Arch. Civ.*, 2004, 232.
- ⁷ In tal senso, Cass. Civ., Sez. III, 09.04.2003, n. 5581, in *Gius.*, 2003, 16-17, 1818.
- ⁸ Cass. Civ., Sez. Lavoro, 08.03.2005, n. 4966, in *Mass. Giur. It.*, 2005.

Gianluigi Diodato

Licenziamento per superamento del c.d. periodo di comportamento.

Sentenza n. 1667/06 del 2/11/06, Giudice del Lavoro, Cons. dott. Francesco Ruggiero, M.S./S.F., titolare dell'omonima ditta. *Il lavoratore, colpito da malattia di particolare gravità*

per la quale è previsto dalla disciplina legale o contrattuale l'obbligo del datore di lavoro di conservazione del posto per periodi di tempo eccedenti il limite massimo del comporta, ha l'onere di dare notizia al datore di lavoro della insorgenza e della natura della malattia da cui è affetto in pendenza del periodo di comporta ordinario, e ciò prima che il datore di lavoro eserciti la facoltà di recesso consentitagli dall'art. 2110 c.c.

Nella pronuncia esaminata, il lavoratore adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità dell'intimato licenziamento per superamento del c.d. periodo di comporta.

A sostegno della propria tesi, adduceva di essere affetto da una patologia di particolare gravità, certificata dalla copiosa documentazione medica spedita al datore di lavoro e confermata dall'elaborato peritale di uno specialista allegato agli atti. Deduceva che il c.c.n.l. di categoria, applicabile al rapporto *de quo*, prevedeva una diversa e più favorevole modalità di calcolo del periodo di comporta, escludendo i periodi di assenza per malattie connotate da particolare gravità e che, per l'effetto, non essendo spirato il termine più ampio rispetto a quello ordinario previsto dalla contrattazione collettiva, permaneva ancora in capo allo stesso il diritto alla conservazione del posto. Su tali premesse, instava per l'illegittimità e l'inefficacia dell'irrogato provvedimento espulsivo con l'adozione di tutti i provvedimenti necessari e conseguenziali di legge, a seconda che il rapporto fosse assistito dal regime di stabilità reale ovvero obbligatoria.

Radicalosi il contraddittorio, si costituiva il datore di lavoro, il quale contestava *in toto* la tesi avanzata dal ricorrente, eccependo, tra l'altro, di ignorare la natura della malattia che affliggeva il dipendente e di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione in tal senso, insistendo per la piena liceità dell'intimato recesso e concludendo per l'integrale rigetto dell'agitata impugnativa. In sede di decisione, il giudicante correttamente premetteva che, nella determinazione del periodo di comporta, sia in presenza di un singola affezione continuata (comporta secco) sia nelle ipotesi di una pluralità di episodi morbosi (comporta per sommatoria), ove la disciplina contrattuale non contenga esplicite previsioni di diverso tenore, devono essere inclusi nel calcolo del periodo di comporta anche i giorni non lavorati (domeniche, festività infrasettimanali), che cadano duran-

te il periodo di malattia, operando, in difetto di prova contraria (che è onere del lavoratore fornire), una presunzione di continuità, in quei giorni, dell'episodio morboso (sul punto, in senso conforme, Cass., Sez. Lav. 14633/2006; Cass., Sez. Lav., 21385/2004; Cass., Sez. Lav., 13816/2000; Cass., Sez. Lav., 12716/1998).

Orbene, richiamando opportunamente svariati arresti giurisprudenziali sul tema, il Giudice rilevava come la sussistenza di una malattia, tale da impedire la prestazione lavorativa e da giustificare l'assenza del lavoratore - con conseguente preclusione, per il datore di lavoro, di disporre la decadenza dall'impiego - doveva essere provata dal lavoratore mediante certificato medico, spettando al datore di lavoro, ove detto onere fosse stato assolto dal lavoratore, fornire la prova della inesistenza della patologia o della non veridicità delle relative attestazioni sanitarie.

Nella fattispecie *de qua*, il ricorrente aveva sempre tempestivamente e periodicamente provveduto ad inviare adeguati attestati sanitari, senza che mai il datore di lavoro avesse mosso alcuna contestazione o censura in ordine alla sussistenza dello stato morboso denunciato in detta documentazione. Accertata la conoscenza del datore di lavoro della natura della patologia, non potevano sussistere dubbi circa la riconducibilità dello specifico morbo che piagava il lavoratore nel *genus* delle "malattie particolarmente gravi", previste dalla disciplina di settore ed elencate a titolo meramente esemplificativo, con conseguente giustificazione dell'assenza dal lavoro per un periodo superiore al c.d. comportamento ordinario e con l'inevitabile applicazione della normativa "più favorevole" invocata dal ricorrente. Il giudicante, pertanto, stante la palese erroneità del presupposto del provvedimento espulsivo, per effetto dell'operatività per il caso esaminato della disposizione derogatoria all'ordinario criterio di calcolo del periodo di comportamento, dichiarava l'illegittimità del comminato licenziamento ed ordinava alla parte resistente di riassumere il lavoratore entro 3 giorni, ovvero, in mancanza, di corrispondere allo stesso, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione percepita. Al caso in esame, infatti, non era applicabile la c.d. tutela reale, atteso che il datore di lavoro, assolvendo allo specifico onere gravante sullo stesso di provare il c.d. requisito dimensionale, aveva dimostrato *per tabulas* di occupare alle sue dipendenze meno di 15 unità (autorevol-

mente, Cass. Sez. Un. n. 141/2006, richiamata in parte motiva). Sempre sul punto, con riferimento alla possibilità del prestatore di lavoro di conoscere il numero effettivo di giornate di malattia di cui può ancora contrattualmente disporre, va precisato come il datore di lavoro, in presenza di un'espressa richiesta del lavoratore, è tenuto ad assolvere ad uno specifico obbligo di informazione. A decorrere dal 1° gennaio 2000, infatti, le aziende sono tenute a fornire, entro 20 giorni dalla richiesta, e per un massimo di due volte l'anno, le informazioni necessarie a consentire ad ogni dipendente l'esatta conoscenza della situazione del cumulo delle assenze per malattia, sia ai fini della conservazione del posto che del trattamento economico. Tuttavia, secondo un orientamento consolidato dei giudici di Piazza Cavour, poiché la risoluzione del rapporto costituisce la conseguenza di un caso di impossibilità parziale sopravvenuta dell'adempimento, in cui il dato dell'assenza dal lavoro per infermità ha una valenza puramente oggettiva, non sussiste in capo al datore di lavoro l'onere di notificare il lavoratore dell'imminente scadenza del c.d. periodo di comportamento. Alla luce di svariate pronunce rese *in subiecta materia*, infatti, non costituisce, in mancanza di un obbligo contrattuale in tal senso, violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, la mancata comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di comportamento, in quanto tale comunicazione servirebbe in realtà a consentire al dipendente di porre in essere iniziative, quali richieste di ferie o di aspettativa, sostanzialmente elusive dell'accertamento della sua inidoneità ad adempiere l'obbligazione (Cass. Civ., Sez. Lav., 28/06/2006, n. 14891; in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ., Sez. Lav., 15/03/2006, n. 5619; Cass. Civ., Sez. Lav., 06/09/2005, n. 17780).

Paola Lanzara

Risarcimento danni da sinistro stradale. Caso fortuito e circolazione stradale.

Tribunale di Nocera Inferiore, __/__/__, dr. Francesco Spiezia.

La presenza di una pietra sul manto stradale che "schizza" dalla ruota di una automobile in transito, colpendo

un pedone, configura una ipotesi di caso fortuito, con conseguente esonero di responsabilità del conducente, in assenza di comportamenti colposi e neglienti. Il conducente del veicolo non può essere caricato dell'obbligo di prevedere e prevenire anche quegli eventi di provenienza esterna che presentano un elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità.

Svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore *omissis* conveniva in giudizio la compagnia di assicurazioni *omissis* ed il conducente *omissis* per ottenere il risarcimento dei danni subiti, sulla strada provinciale, allorquando, mentre era fermo sul bordo della predetta strada veniva colpito all'occhio sinistro da una pietra schizzata dalla ruota di un autoveicolo in transito.

Curava la propria costituzione la convenuta compagnia assicurativa e restava contumace il conducente; il procuratore della compagnia assicurativa contestava il fatto storico come rappresentato da parte attrice in citazione e comunque respingeva ogni addebito al conducente dell'autovettura, ricorrendo nel caso di specie il caso fortuito ovvero il fatto del terzo. Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, veniva quindi ammessa ed espletata prova testimoniale e successivamente veniva disposta C.T.U. medico-legale. Le parti precisavano le rispettive conclusioni nel senso indicato in epigrafe e la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Commento.

Ad una prima lettura la sentenza in esame sembrerebbe porsi in antitesi a quella giurisprudenza più risalente, che non ravvisava il caso fortuito nelle ipotesi del sasso proiettato da un'auto in sorpasso su una strada non asfaltata, in quanto trattasi di situazioni che rientrano nella normale prevedibilità o comunque agevolmente controllabili¹.

Per evitare di addivenire a conclusioni affrettate è opportuno procedere con cautela.

La disamina della pronuncia in commento deve muovere dal dato normativo di cui all'art. 2054 c.c., secondo cui la presunzione di responsabilità è vinta dalla prova del caso fortuito.

Preliminarmente va evidenziata la posizione della dottrina sulla nozione di caso fortuito.

Ad opinione di alcuni il caso fortuito è l'evento

eccezionale o atipico, non prevedibile né evitabile con l'impiego della perizia e della prudenza normalmente necessarie nella guida del veicolo e rispettando le norme giuridiche che regolano la circolazione².

Altri, invece, rappresentano il caso fortuito quale evento interruttivo del nesso causale³.

Invero, le conseguenze sul piano pratico non sembrano mutare in modo sostanziale. Infatti, ogni qualvolta che l'evento sia inevitabile e imprevedibile manca il rapporto di causalità tra fatto e danno ed il risarcimento non è dovuto dal soggetto agente, sebbene materialmente partecipi all'azione. In ogni caso, l'attenta analisi offerta dal giudicante pare tenere in debita considerazione entrambi gli orientamenti. Viene, infatti, ribadito che il riferimento alla prevedibilità deve essere inteso come valutazione circa la probabilità che un certo evento possa prodursi. In tal senso, si parla di evento imprevedibile laddove venga meno la ragionevole attendibilità che un certo fatto possa verificarsi.

Nel caso di specie non viene dimostrata la prevedibilità della presenza di una pietra sul manto stradale. In siffatto contesto, il conducente non si può far carico dell'obbligo di prevedere e prevenire anche quegli eventi di provenienza esterna che presentino un elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità. È di chiara evidenza, però, che la nozione di imprevedibilità assume un carattere di relatività. Un evento non è fortuito di per sé, ma è tale con riguardo alla situazione in cui esso si è verificato. Di certo non vi sarebbe caso fortuito nell'ipotesi di una pietra che "schizza" dalla ruota di una automobile in transito, laddove si accerti che il sinistro è dovuto ad eccesso di velocità, vieppiù su una strada con palese presenza di brecciolino o di sassi. In realtà, il giudicante rimarca nei motivi della decisione come, nell'articolarsi del giudizio ed in particolare nell'istruttoria testimoniale, non sia emerso alcun comportamento colposo e negliente da parte del conducente del veicolo convenuto, il quale (si legge nel provvedimento) procedeva ad andatura particolarmente moderata e comunque commisurata alle caratteristiche e condizioni della strada. Il conducente utilizza l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia; difatti, non è richiesta una diligenza eccezionale, essendo sufficiente osservare le norme della circolazione stradale ed adoperare le cautele dell'uomo medio⁴.

Pacifica è l'impossibilità di giovare dell'esimente

del caso fortuito da parte del soggetto che abbia violato le norme giuridiche della circolazione stradale o che non abbia tenuto una condotta prudente e diligente. Ma non è il caso in esame; nulla viene allegato per provare l'antigiuridicità della condotta del convenuto. Condivisibile è anche la posizione del giudicante secondo cui se l'autovettura avesse avuto una velocità eccessiva, il conducente della stessa non si sarebbe nemmeno accorto di un evento tanto particolare e probabilmente non si sarebbe neanche fermato.

Alla luce delle argomentazioni proposte nella sentenza in commento costituirebbero, dunque, caso fortuito tutti gli eventi che risultano estranei ad una certa attività, ovvero ad un fattore che non attiene alla sfera del soggetto responsabile.

La pronuncia *de qua*, contrariamente a quanto appare *prima facie*, si incanala lungo l'iter giurisprudenziale tracciato dalla Suprema Corte, che vede il caso fortuito come un avvenimento improvviso ed esorbitante dalla normalità.

È d'uopo riconoscere, però, che non è sempre semplice soppesare, valutare e individuare la causa cui ricollegare il verificarsi dell'evento.

La prova liberatoria è comunque raggiunta nel momento in cui il conducente risulta estraneo all'evento sul piano causale.

Nello specifico per esonerarsi dalla responsabilità occorre provare che l'attività esercitata non era casualmente sufficiente ai fini della produzione del danno.

1 P. Bassano del Grappa, 24. 11.1977.

2 Alibrandi, *In tema di caso fortuito negli incidenti stradali*, in *RGCir*, 2000, 442.

3 Franzoni, *Dei fatti illeciti*, in *Comm. Scialoja-Branca, sub artt. 2043-2059*, Bologna-Roma, 1993.

4 Cass. Civ., 17.02.1987, n. 1724, in *Mass. Giur. It.*, 1987.

Teresa Moreno

Download su server ftp: fattispecie criminose e fini di lucro.

Cassazione, Sez. III penale, sentenza 09.01.2007, n. 149.

Da sempre si dibatte in merito al problema del costo eccessivo dei cd musicali come dei dvd cinematografici che è poi una delle cause scatenanti del fenomeno della "pirateria audiovisiva", tant'è che da più parti si è sollecitato un intervento del Legislatore, sotto profili di carattere squisitamente fiscale, onde agevolare l'acquisto legale del

materiale tutelato dalla Legge 633/41 e protetto dal c.d. "diritto d'Autore".

Per tale ragione la recentissima sentenza qui in esame è stata accolta dai più con un sospiro di sollievo in attesa di una riforma necessaria. In realtà, il problema in premessa è stato affrontato dalla S.C. ma in relazione ad altre contingenze della fattispecie concreta, inerente il caso di due studenti universitari che all'interno di un server "ftp" collegato al sito dell'Ateneo, mettevano a disposizione di altri utenti (che, a loro volta, potevano rendere disponibile del proprio materiale audiovisivo), opere cinematografiche che, appunto, potevano essere scaricate dalla pagina web.

I legali ricorrono alla S.C. contro la sentenza della Corte d'Appello di Torino che confermava la pronuncia di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 171 *bis* lett. a) e d) (duplicazione abusiva per profitto e scopo commerciale), 171 *ter* lett. a) e b) (duplicazione su supporto informatico e distribuzione abusive) Legge 633/41, con un unico motivo di gravame che denuncia la violazione ed errata applicazione degli articoli così come formulati all'epoca dei fatti ed in relazione alle modifiche intervenute con la Legge 248/00 e ss.

In particolare, ci si soffermava sull'analisi di due aspetti:

1) l'esistenza della attività di duplicazione abusiva. La difesa la escludeva ritenendo che la stessa potesse al limite essere stata realizzata dagli utenti che si collegavano al sito ftp prelevando e scaricando file. Tale rilievo non veniva tuttavia accolto dalla Cassazione che, considerando presente l'elemento materiale del reato, ravvisava appunto nell'attività degli imputati un'illecita duplicazione di opere dell'ingegno coperte da copyright;

2) violazione dei principi di tassatività e tipicità nella interpretazione delle norme incriminatrici: la Corte d'Appello di Torino, di fatto, ha equiparato le differenti terminologie ("scopo di lucro" e "scopo di profitto") utilizzate nel corso delle varie modifiche della normativa, ritenendo che il Legislatore intendesse comunque colpire tutte le condotte aventi ad oggetto la duplicazione e diffusione abusive, anche quelle non caratterizzate da un effettivo vantaggio patrimoniale. A sostegno della propria tesi, l'Ecc.ma Corte traeva spunto dalla sent. Cass. III Sez. n. 33896/01 laddove, analizzando la locuzione "a scopo commerciale", contenuta nell'art. 171 *bis* della Legge 633/41, ne ampliava l'interpretazione affermando che con tale termine dovesse intendersi qualsiasi utilizza-



zione imprenditoriale del materiale abusivo.

La difesa, in questo caso sostenuta dalla Corte di Cassazione, puntualizzava che, innanzi tutto se il fine di lucro debba concretizzarsi nel "perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile", era evidente che i Giudici di merito nel caso concreto ne avessero erroneamente ritenuta la sussistenza (essendo stato provato che lo scambio di software avveniva in forma assolutamente gratuita).

Ulteriormente, per i legali, tale differenza terminologica si sarebbe dovuta interpretare non solo in senso restrittivo ma con la volontà di tutelare le opere dell'ingegno ma anche con la necessità di garantire la libera e ampia circolazione di quelle che sono comunque strumenti di progresso sociale e quindi con la volontà di non perseguire determinati comportamenti, come potrebbero essere quelli di soggetti che scaricano musica o film dalla rete semplicemente per l'ascolto o la visione domestici.

La Cassazione, traendo spunto dalle osservazioni della difesa ha ampliato la riflessione, puntualizzando innanzi tutto che:

· l'interpretazione data dalla Corte d'Appello di Torino alla sentenza indicata non è totalmente corretta, in quanto, parlando di scopo commerciale si individua a priori una particolare categoria di soggetti, quella dei titolari di un'attività, per cui l'estensione data al concetto dalla Cassazione del 2001 intende indicare non un qualsiasi comportamento, che possa avere parvenza di commercio, adottato da un qualsiasi soggetto, ma intende riferirsi a tutte quelle attività svolte da un

imprenditore che, pur non essendo di diretto commercio, rientrano nella gestione imprenditoriale;

· la *ratio* delle differenti locuzioni utilizzate dal Legislatore non è indiscriminatamente omnicomprensiva ma incide rispetto a quello che è l'elemento del dolo specifico: parlare di scopo di lucro, proprio per quello che è il chiaro significato del termine, significa restringere le ipotesi di punibilità e dunque, crediamo, di tutelare anche coloro che semplicemente utilizzano tali supporti per fini personali (escludendo oltretutto che il mero risparmio derivante dall'uso di opere non originali possa considerarsi guadagno e quindi lucro), al contrario stigmatizzare lo "scopo di profitto" consente di inglobare maggiori condotte. Senonché, nel caso di specie, la S.C. non riesce a ravvisare neanche una volontà di profitto, precisando (con deduzione illuminante) che "*deve essere escluso che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata a fini di lucro, emergendo dagli accertamenti di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server ftp, mentre dalla utilizzazione dello stesso traevano sostanzialmente profitto, i soli utenti del server medesimo*".

La Cassazione, con una sensibilità che, osiamo definire "al passo coi tempi", ha dunque compiuto un'attenta analisi di quelle che sono le doglianze della difesa e della lettera della norma ed è giunta ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato".

Jacopo del Fiore,
Trittico della Giustizia,
Venezia,
Galleria dell'Accademia.

Dottrina

Antonella Ciano

Segretezza nelle indagini preliminari e diritto di informazione dell'indagato: eterna collisione alla luce della riforma sul giusto processo.

La fase delle indagini preliminari si configura come uno stadio del procedimento penale caratterizzato da profili alquanto problematici, come si evince dai numerosi interventi legislativi modificativi che si sono avvicendati nel corso degli anni; in particolare, laddove ci si soffermi su un aspetto peculiare della fase d'indagine, ossia la segretezza, si scorgono all'evidenza quante e quali contraddizioni esistano nell'ambito di un medesimo ordinamento penale soprattutto se si effettua un'analisi di tale istituto alla luce della recente riforma sul "giusto processo".

Come ben noto, la disciplina della segretezza d'indagine, contemplata dalle norme del Codice di procedura penale, entra in netta collisione con uno dei principi contenuti nella legge fondamentale, ovvero quello dell'informazione dell'indagato circa la pendenza di un procedimento penale a suo carico.

Orbene, oltre ai numerosi interventi normativi registratisi nel tempo, su questo eterno ed insolubile contrasto, che verte tra due esigenze diametralmente opposte, è intervenuta la Legge n. 63/2000 sul "giusto processo", la quale riformando il disposto dell'art. 111 Cost. ha inciso notevolmente sulla struttura del processo penale, rimarcandone la sua logica accusatoria.

Infatti, il contenuto dei nuovi cinque commi, introdotti dalla suddetta norma, poggia su uno schema processuale che vorrebbe fungere da "garante" dei diritti di difesa dell'accusato e impervia fondamentalmente la sua essenza su tre principi-base quali il contraddittorio, la parità delle parti e la ragionevole durata del processo.

Ora, da tale generale contesto, emerge appunto il problema della compatibilità tra regime di segretezza processuale e diritti difensivi dell'inquisito che, quale specifico riflesso del perenne contrasto tra tutela delle garanzie individuali ed esigenze pragmatiche di difesa sociale, apre una problematica di ampio respiro la quale involge, appunto, anche la nuova disciplina del "giusto processo" con particolare riferimento al 3 comma dell'art. 111, che recita in tal modo: *"Nel processo penale, la*

legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa".

Alla luce di tale disposto, la norma in questione può essere configurata come una sorta di strumento di equilibrio tra due realtà confliggenti e come mezzo che assurge a garanzia attuativa del più generale diritto di difesa contemplato e consacrato nell'art. 24 Cost.

Procedendo, infatti, ad una lettura combinata di tale comma con l'art. 24, si evince che tra le ambizioni del Legislatore costituzionale, trasfuse nella riforma del processo penale, vi era quella di predisporre oltre alle garanzie oggettive, disciplinate in particolare al comma 4 dell'art. 111, da intendersi come prescrizioni di un ineludibile metodo di accertamento nella formazione della prova¹, anche garanzie soggettive quali quella d'informazione dell'indagato, il quale deve essere posto in condizione di approntare una strategia difensiva sulla base di quanto è ascritto a suo carico e di fornire prove a sua discolora. Ergo, l'importanza della conoscenza dell'accusa da parte dell'inquisito risiede nella necessità di attuazione del principio (espressione del "giusto processo") di parità delle parti, per la cui realizzazione l'informazione e, conseguentemente, il contraddittorio risultano ancillari.

Tuttavia appare opportuno domandarsi in che modo l'art. 111 comma 3 riesca a temperare il suddetto interesse all'informazione dell'indagato con l'esigenza pragmatico-funzionale del segreto investigativo nelle indagini preliminari, atteso che quest'ultimo dal canto suo soddisferebbe quella necessità di realizzazione di un corretto svolgimento dell'attività di ricerca del p.m., altrettanto funzionale e strumentale all'instaurazione di un "equo" processo, ossia di una fase dibattimentale che risulti scevra da qualsiasi dannoso condizionamento derivante da un'inquinata attività investigativa.

Sul punto è innanzitutto possibile effettuare una prima valutazione che deriva fondamentalmente da un assetto normativo piuttosto evidente; infatti, si può notare già la diversa collocazione delle due istanze sul piano della gerarchia normativa. In tal senso, il regime di riservatezza trova la sua fonte legale in una produzione normativa di rango ordinario a differenza, invece, del diritto di difesa dell'accusato la cui disciplina rientra nel-

l'alveo costituzionale.

Da una prima analisi si potrebbe dedurre una netta rilevanza o addirittura superiorità, gerarchicamente configurata, del diritto di difesa dell'indagato rispetto all'esigenza di segretezza. Tuttavia, il legislatore del '99 non ha sicuramente volto le sue scelte in direzione di un totale o quasi sacrificio del segreto d'indagine, riconoscendone la sua valenza se sapientemente applicato; dunque, attivandosi in tale direzione, ha fatto confluire pesi e contrappesi nel dettato del 3 comma art. 111, cristallizzando il bilanciamento desiderato nell'inciso *"nel più breve tempo possibile"*. Ma cosa vorrà significare tale espressione alla luce di un temperamento dell'interesse al segreto con il fondamentale diritto della *"persona accusata di essere informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico"*?

Forse essa va intesa come punto di incontro e di compromesso tra l'assolutezza del diritto di informazione e il rigore totalizzante del segreto investigativo, ma ciò non risolve il problema della collocazione di questo punto di equilibrio, cioè, in altri termini, non spiega concretamente quando e in presenza di quali circostanze l'indagato possa venire a conoscenza dei motivi di svolgimento di indagini sul suo conto. In sostanza, il 3 comma art. 111 non provvede né ad una quantificazione temporale, né ad una qualificazione dei presupposti in base a cui può realizzarsi questa conoscenza.

È di chiara comprensione che l'assunto logico da cui muove il dettato normativo risiede nella compatibilità tra possibilità di avviso dell'accusato ed efficacia delle indagini², ossia in un momento in cui lo svolgimento dell'attività istruttoria non sia più suscettibile di alterazione in caso di informazione.

Da siffatta spiegazione scaturisce, però, lecitamente un'altra domanda: chi è deputato a decretare maturo il tempo per informare l'inquisito?

La risposta è abbastanza ovvia, atteso che è il p.m. a svolgere le funzioni di indagine e a decidere di porre in essere quei c.d. atti garantiti, ovvero quegli atti che *ex lege* l'accusato (o il suo difensore) ha diritto di conoscere, poiché capaci di comprimere i suoi fondamentali diritti. Per tale motivo, anche alla luce delle sopravvenute modifiche legislative, sarà comunque la parte accusatrice a gestire i tempi di informazione nell'ambito predibattimentale; risultato, questo, che viene in luce nella sua palese assurdità, se si sofferma l'attenzione su

quella che doveva essere la funzione dell'art. 111 comma 3, ossia di garanzia di una tempestiva comunicazione all'interessato delle ragioni dell'addebito, la quale pertanto non risulta assolta soprattutto in riferimento all'attuale disciplina dell'informazione di garanzia e di avviso di conclusione delle indagini preliminari³.

Praticamente, nonostante l'art. 111 fondi la sua essenza su di un'anima marcatamente accusatoria, l'attuazione dei principi contemplati al suo interno è stata solo parziale e un esempio in tal senso è costituito, appunto, proprio dal comma 3 della medesima disposizione, che nella pratica è rimasto fondamentalmente inattuato; ne deriva, quindi, che esso non costituisce in concreto alcun limite o contrappeso ai poteri investigativi del p.m., i quali, aderendo ad un'impostazione sostanzialmente inquisitoria, mal si conciliano con un'ottica procedimentale che il Legislatore del "giusto processo" vorrebbe maggiormente ispirata a principi accusatori.

Da tutto quanto sinora esposto, si scorgono all'evidenza le molteplici perplessità che militano attorno all'attuale disciplina della segretezza d'indagine, le quali costituiscono, in un certo senso, la denuncia di un sistema processuale penale che in numerosi casi si pone in contraddizione con i principi stigmatizzati nella legge fondamentale. Nel corso degli anni, infatti, si è verificato un processo di sedimentazione delle prassi giudiziarie, ossia una stratificazione delle stesse, le quali, consolidandosi nel tempo, si sono orientate sempre più verso l'osservanza di normative ordinarie rientranti nella disciplina del c.p.p., piuttosto che di disposizioni costituzionali, come gli artt. 24 e 111 Cost.

Lo scopo del Legislatore italiano, infatti, è stato ed è quello di creare una struttura processuale che sia la risultante di un'adeguata ed equilibrata interazione dei riti in questione, tenendo, però, sempre ben fermi due obiettivi cui il processo deve tendere ossia: diritto di difesa dell'imputato ed efficacia delle fasi processuali, che in via generale rispecchiano rispettivamente il diritto di informazione dell'indagato e l'interesse alla segretezza nelle indagini preliminari. Tuttavia proprio il raggiungimento di queste due "mete", che sono l'una espressione di un sistema accusatorio, l'altra di uno inquisitorio, si colloca nel punto di frizione tra i due modelli processuali, determinando, in tal guisa, un'oscillazione talvolta ambigua, tra un tipo di rito e l'altro.

Per questi motivi, numerosi sono stati i tentativi di temperamento delle opposte esigenze che hanno mirato a scongiurare un totale sacrificio dell'uno o dell'altro interesse, almeno nella teoria; purtroppo, però, nella pratica, non si sono registrati esiti positivi, che hanno altresì generato l'esigenza di ulteriori interventi normativi. La conclusione cui si perviene affacciandosi su di un simile scenario è che l'attuale architettura processuale, considerata nel suo insieme di norme ordinarie e costituzionali, non gode di coerenza interna, configurandosi, di conseguenza, come un sistema ricco di contraddizioni le quali troppo spesso la rendono inefficace o palcoscenico di ingiustizie.

Per tali motivi, essendo il tema della segretezza soltanto uno dei tanti problemi che evidenziano le molteplici disfunzioni che pervadono l'ordinamento processual-penalistico italiano, occorrerebbe pervenire alla realizzazione di un'effettiva tutela dei consociati nella duplice forma di "garanzia della giustizia" e "garanzia dalla giustizia" e cioè da una parte, garanzia di effettività ed efficacia dell'attività di persecuzione dei reati con relativa somministrazione di una giusta sanzione, dall'altra garanzia di un corretto svolgimento delle fasi processuali con rispetto dei diritti di partecipazione dell'imputato, al fine di evitare che trascorran tempi biblici, prima che si verifichi una sua corretta informazione.

1 Amodio, *op. cit.*, p. 97.

2 Tonini, *La prova penale*, Padova, 2000, p. 11.

3 Kostoris (a cura di), *prefazione*, in AA.VV., *Giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, Torino, 2002, p. IX.

Raffaele Cuccurullo

La trasferibilità del rapporto concessorio con il Servizio Sanitario Nazionale.

La novazione soggettiva.

Gli artt. 43 e segg. della Legge 833/1978, recante la prima riforma del Servizio Sanitario Nazionale, consentivano la stipula, da parte di strutture ambulatoriali autorizzate all'esercizio delle rispettive attività sanitarie, di convenzioni, aventi durata triennale, da contrattare sulla base ed in applicazione agli accordi collettivi nazionali intercorrenti tra il Governo, le Regioni,

l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria.

Il D.P.R. 16.5.1980, con cui si è reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per regolamentare l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno, stipulato successivamente tra le parti sociali in data 22.2.1980., al punto 2), titolato "trasformazione", prevedeva espressamente che "qualora il professionista convenzionato trasformi, durante la validità del presente accordo, la propria attività da gestione individuale a gestione societaria, alla nuova struttura viene automaticamente trasferito, a domanda e nell'ambito della stessa branca convenzionata, il rapporto precedente, purché il titolare originario rimanga corresponsabilizzato nella nuova gestione. Il trasferimento automatico della convenzione alla nuova struttura è comunque assicurato nei casi di decesso, di invalidità permanente e di insorgenti incompatibilità o limitazioni professionali del titolare originario della convenzione, imposte dalla legge. Al verificarsi di quanto previsto nei due commi precedenti, l'automaticità del trasferimento della convenzione è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio professionale nella branca convenzionata".

Di rilievo è apparsa subito la "automatica trasferibilità" del particolare rapporto concessorio che il medico specialista intratteneva con la struttura sanitaria.

Dalla lettura della norma, la possibilità della "trasformazione della gestione" era unicamente subordinata alla "corresponsabilizzazione" del sanitario originario titolare della convenzione.

Molti dubbi sui limiti della "corresponsabilizzazione" sono sorti in varie regioni d'Italia che in qualche modo hanno cercato di sopperire alla genericità della fonte primaria con varie circolari assessorili, che in qualche modo fissavano la necessità della percentuale minima di partecipazione societaria del titolare originario all'interno del ceto sociale. Pervero, il D.P.R. cit. ammetteva la prosecuzione del rapporto convenzionato in assenza dell'originario titolare solo in caso di morte di quest'ultimo, ovvero di invalidità permanente e di insorgenti incompatibilità o limitazioni professionali del titolare originario della convenzione, imposte dalla legge, sempre che sussistessero in capo al soggetto subentrante i requisiti richiesti per l'esercizio professionale nella branca convenzionata.

Dubbi sono sorti sulle modalità e sulla "trasferibi-

lità" del rapporto concessorio in essere con il S.S.N.

Appare preliminare definire il quadro normativo di riferimento sia in ordine ai limiti in cui è consentito l'esercizio in forma associata delle professioni intellettuali e sanitaria in particolare, sia in ordine alla titolarità del rapporto convenzionale. Quanto al primo aspetto, la Legge 23 novembre 1939, n. 1815 (*Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza*), stabiliva, all'articolo 1, la seguente disciplina: "Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati. L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati".

Il successivo articolo 2, abrogato dall'articolo 24, comma 1 della Legge 7 agosto 1997, n. 266, prevede che "è vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria".

Va sottolineato, poi, che l'abrogazione dell'art. 2 Legge 23 novembre 1939 n. 1815 fa salva tuttora l'operatività dell'art. 1 della prefata legge, il quale contiene i principi fondamentali in materia di esercizio delle professioni; quindi le professioni protette non possono essere svolte da persone non legittimate e perciò non provviste della necessaria preparazione tecnica².

Pervero, la norma contenuta nell'art. 2 della Legge 23 novembre 1939 n. 1815, nonostante la sua formulazione letterale, poteva avere applicazione solo nei confronti delle professioni tassativamente indicate, fra le quali, però, non era compresa quella sanitaria³, in ragione del fatto che la stessa è di particolare complessità, efficienti prestazioni diagnostiche possono essere ormai assicurate solo da organizzazioni complesse, fornite di notevoli mezzi strumentali che possano coordinare una pluralità di specializzazioni professio-

nali estremamente sofisticate.

Ritenere che la prestazione medica sia ancora esclusivamente meramente individuale del singolo professionista direttamente scelto dal cliente, rischierebbe di portare ad una minore qualificazione professionale la prestazione fornita e si tradurrebbe in una minore tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito.

È da rilevare anche che la legittimità della gestione da parte di persone giuridiche di laboratori di analisi, di ambulatori o di casa di cura non comporta di perciò solo che la prestazione, o meglio le prestazioni sanitarie siano effettuate in forma anonima. Anche in questi casi, infatti, l'attività professionale dovrà essere effettuata da soggetti che devono esser abilitati allo svolgimento della professione, che assumeranno le loro personali responsabilità sul piano civile e su quello penale nei confronti degli assistiti in concorso con le responsabilità più generali della società o dell'Ente cui appartengono.

Del resto già in forza dell'art. 193 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, è legittima l'autorizzazione del medico provinciale per l'apertura di un laboratorio di analisi cliniche, quando essa sia rilasciata nei confronti di una società di mezzi e di servizi per l'esercizio dell'attività professionale e affidi a un sanitario, in possesso di tutti i requisiti, la sua direzione tecnica e l'effettuazione di prelievi, con l'assunzione della responsabilità per l'intera attività del laboratorio, atteso che la società di mezzi e di servizi, anche nel vigore della Legge 23 novembre 1939 n. 1815, poteva essere costituita allo scopo di mettere a disposizione dei singoli professionisti le attrezzature e i materiali occorrenti per l'attività professionale.

Infatti, alla luce dell'evoluzione legislativa, successiva alla Legge 23 novembre 1939 n. 1815, è da ritenere senz'altro ammissibile che «strutture», individuabili anche come società di capitali, stipulino convenzioni con le AA.SS.LL. per l'erogazione di prestazioni in cui l'attività professionale medica abbia un ruolo del tutto subvalente rispetto a quella fornita dalla struttura⁴.

Detta situazione, pienamente legittima, emerge, in modo ancora più netto, quando il rapporto posto in essere si articola, anche sul piano soggettivo, in modalità più complesse, collegate alla realizzazione di rapporti collaborativi tra diverse strutture.

Infine, la possibilità che le società, dotate o meno di personalità giuridica, possano essere titolari di

rapporti convenzionali (concessori) per lo svolgimento di attività sanitarie, è stata definitivamente consacrata dall'art. 4, comma 2, della Legge 30.12.1991 n. 412, che ha così statuito “*le convenzioni possono essere stipulate anche con istituzioni sanitarie private gestite da persone fisiche e da società che erogano prestazioni poliambulatoriali, di laboratorio generale e specialistico in materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia radiante ambulatoriale, di medicina nucleare in vivo e in vitro*”.

Dunque, esclusa l'ipotesi di trasferibilità della titolarità del rapporto con il S.S.N. tra persone fisiche, quanto al conferimento del rapporto negoziale al patrimonio delle società costituite da vecchi titolari di convenzioni, i tribunali amministrativi hanno assunto svariati orientamenti, circa le possibili soluzioni di compatibilità delle norme di cui al D.P.R. 16.5.1980 con quella sopra riportata. Si è ritenuto che il mutamento del quadro normativo di riferimento, con la contestuale cessazione dei rapporti convenzionali in atto e l'entrata in vigore dei nuovi rapporti fondati sull'accreditamento provvisorio, nonché sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica delle prestazioni, avrebbe automaticamente spersonalizzato il rapporto, al punto di concludere per la trasferibilità *tout court*.

La possibilità di stipulare convenzioni con istituzioni sanitarie private gestite da società, sarebbe condizionata unicamente a che le stesse avessero un direttore sanitario o tecnico, che risponda personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera. Ma tale soluzione non è pacifica.

In una sola pronuncia il Consiglio di Stato⁵ ha esaminato una fattispecie, verificatasi nella Regione Puglia, che riguardava un caso in cui un sanitario dipendente, titolare originario di un rapporto convenzionale col S.S.N., dopo l'entrata in vigore della Legge n. 412/91, chiese ed ottenne di trasformare la gestione da individuale in societaria, rimanendo peraltro corresponsabilizzato nella nuova gestione. Dovendo, però, optare, entro il 31 dicembre 1992, tra l'attività convenzionata ed il rapporto di lavoro dipendente per eliminare la situazione di incompatibilità, secondo il dettato dell'art. 4, comma 7, della medesima Legge n. 412/91, il sanitario preferì interrompere il rapporto con la società da lui stesso costituita. La U.S.L. pugliese adottò, quindi, un provvedi-

mento di decadenza dalla convenzione.

Avverso tale provvedimento il medico propose il gravame, poi respinto in sede giurisdizionale.

Il *thema* che ha occupato i Giudici amministrativi verteva sulla decadenza dal rapporto convenzionale qualora il titolare originario, successivamente alla conseguita trasformazione, abbia reciso ogni rapporto di corresponsabilizzazione con la costituita società come previsto dall'art. 2 del D.P.R. 16 maggio 1980.

La menzionata disposizione, infatti, come sopra evidenziato, ha stabilito che le convenzioni con singoli professionisti possono trasferirsi automaticamente, per effetto della sola domanda degli interessati, a strutture societarie nella cui gestione il predetto professionista “*rimanga corresponsabilizzato*”.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la norma non ha disciplinato l'ipotesi in cui, trasferita regolarmente la convenzione, l'originario titolare sia venuto meno e, a maggior ragione, non ha nemmeno previsto che, in quest'ultima ipotesi, la convenzione debba decadere.

In pratica, seguendo l'avviso del Consiglio di Stato, nella decisione in commento, il Legislatore del 1991 non avrebbe potuto liberalizzare l'accesso alle convenzioni, facendo venir meno quel vincolo derivante dalla natura fiduciaria del rapporto, che giustificava la sua instaurazione solo con singoli professionisti e ne autorizzava la gestione in forma societaria solo in presenza di un elemento di continuità rispetto all'originario assetto.

Il fatto che l'art. 4, comma 2, della Legge 412/91 abbia espressamente esteso alle società l'accesso al convenzionamento non comporta che alla prosecuzione del rapporto convenzionale con altro soggetto societario subentrante, nel quale è però sempre coinvolto l'originario titolare, possa essere *tout court* parificata la costituzione di un nuovo soggetto (societario), rispetto al quale il precedente titolare finisca per rimanere del tutto estraneo; in tal caso, quindi, andrebbe necessariamente verificato *ex novo* il possesso dei requisiti di capacità e affidabilità tecnico-organizzativa.

Il Giudice amministrativo, al riguardo, ha precisato che non può certo negarsi alla neo-costituita società la possibilità di divenire parte di un rapporto di convenzionamento, ma non per questo la medesima società può pretendere di succedere automaticamente nel rapporto instaurato con il precedente titolare individuale, che però è uscito completamente di scena, e nello stesso rapporto

fiduciario con il predetto a suo tempo specificamente creato.

A parere dei Giudici di appello tal fine appare indispensabile e le nuove opportunità create in favore dei soggetti societari dalla Legge 412/91 non sembrano poter stravolgere il quadro consolidato dei principi in materia di rapporti convenzionali con il S.S.N., un elemento di continuità (dato sicuramente dalla permanente corresponsabilizzazione del precedente titolare individuale, elemento discrezionale già individuato dall'accordo collettivo reso esecutivo con D.P.R. del 16 maggio 1980) con l'originario assetto, a garanzia del rapporto fiduciario instauratosi⁶.

In definitiva, è stato ritenuto che la condizione della corresponsabilizzazione del precedente titolare nella gestione della società subentrata non può dirsi venuta meno solo per il sopravvenire di una disciplina legislativa che ha previsto il convenzionamento con istituzioni sanitarie private gestite anche da società, purché munite dell'autorizzazione di cui all'art. 43 Legge n. 833/78 e purché aventi un direttore sanitario che risponda personalmente della loro organizzazione e della professionalità del personale in esse operante.

Non si verte, sempre secondo il Giudice amministrativo, della stipula di un nuovo rapporto convenzionale con una determinata società privata, bensì del trasferimento automatico, in favore di un soggetto societario del tutto nuovo, di un rapporto basato su ineludibili requisiti e presupposti, anche di ordine fiduciario, e precedentemente in vigore con un soggetto individuale, le cui qualità personali e specifiche, insieme alla complessiva sua affidabilità, avevano indotto l'amministrazione sanitaria al “convenzionamento”.

Dunque, l'elemento fiduciario assume un rilievo fondamentale nei rapporti negoziali aventi ad oggetto l'affidamento ad un soggetto terzo di un pubblico servizio; pertanto, il suo venir meno legittima, secondo il Consiglio di Stato, le iniziative assunte dall'Amministrazione allo scopo di porre fine al rapporto anche quando i fatti o i comportamenti, che lo hanno incrinato, non assumono consistenza di inadempimento⁷.

Quanto alle procedure di trasformazione da gestione individuale a societarie e quindi al trasferimento del rapporto convenzionale, all'indomani del D.P.R. 16.5.1980, nella Regione Campania con una circolare dell'Assessore alla Sanità n. 7433 del 12.4.1985⁸, peraltro relativa a “*norme operative afferenti le autorizzazioni all'apertu-*

ra e al funzionamento dei laboratori di analisi”, veniva disposto che il trasferimento del rapporto dalla persona fisica alla società (avente o meno personalità giuridica) potesse avvenire con semplice dichiarazione “*di trasferimento della convenzione dall'intestatario alla società di cui deve restare corresponsabile anche se per una minima quota (D.P.R. del 16.5.1980 punto 2)*”, della quale la U.S.L. di riferimento si limitava a prendere atto.

Di avviso contrario all'orientamento testè riportato è un'altra pronuncia del Supremo Consesso, secondo cui proprio con l'entrata in vigore del nuovo regime fondato sull'accreditamento deve ritenersi abbandonato definitivamente il previgente regime del “convenzionamento”. Pertanto, alcuna rilevanza può essere riconosciuta alla persona del titolare del rapporto “concessorio”, ovvero alle sue qualità tecnico-professionali, assumendo valore unicamente il possesso degli standard necessari per assicurare, per un verso, effettivamente all'assistito l'esercizio di libera scelta della struttura cui rivolgersi e, per altro verso, quel regime di concorrenzialità tra strutture pubbliche e private che garantisce nel miglior modo possibile l'alta qualità dei servizi sanitari effettivamente prestati⁹.

È evidente, inoltre, che il concetto di “corresponsabilizzazione” non può esser fatto coincidere con la “*minima quota*”, né il provvedimento adottato da parte della U.S.L. ovvero da parte del dirigente dell'Ente locale, relativamente al provvedimento autorizzatorio, di presa d'atto della volontà di trasferimento poteva (e può) avere valenza espropriativa tale da sostituirsi alla necessaria manifestazione di volontà non solo del cedente ma anche della società cessionaria, del resto l'art. 6 della Legge 12.8.1993 n. 310 impone che i trasferimenti di azienda devono farsi con scrittura privata autenticata ovvero per atto pubblico *ad probationem*.

Ed infatti, nel concetto di azienda rientra senz'altro anche l'organizzazione che ha ad oggetto lo svolgimento di attività sanitaria mediante “*un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa*”.

Che l'attività sanitaria possa essere svolta con caratteristiche imprenditoriali, inserita, peraltro, all'interno di un mercato disciplinato da regole ispirate ad una leale concorrenza tra le strutture private, e tra queste e quelle pubbliche con la fine di posizioni dominanti, è ormai un dato acquisito e che non può più certamente scandalizzare (si

pensi ai primi commenti sul c.d. “mercato della salute”).

Oggetto del trasferimento dell'azienda, sia essa nel patrimonio di una persona fisica ovvero di una società, sono beni materiali ed altri immateriali funzionalmente organizzati.

In difetto di qualsiasi espresso divieto *tout court*, sia a livello nazionale che della Regione Campania (diversamente dalla Regione Puglia), è parere dello scrivente che la cessione del rapporto concessorio non può essere avulsa dal complesso aziendale (art. 2555 c.c.) di riferimento e quindi deve intervenire in uno alle componenti materiali (attrezzature, locali e personale) ed immateriali (autorizzazione sanitaria, know how, contratti, convenzioni, etc.) e ciò indipendentemente se trattasi di ambulatorio riferibile a società (di capitale o di persone) o di persone fisiche.

Una soluzione possibile, che consenta la sola cessione del rapporto convenzionale, non appare possibile, come del resto affermato dal Supremo Consesso Amministrativo¹⁰.

La novazione del soggetto privato erogatore di prestazioni specialistiche può essere assicurata solo con il trasferimento dell'azienda (art. 2558 c.c.) e quindi dell'attività sanitaria (convenzionata o non col S.S.N.) mediante il conferimento dei beni immateriali (autorizzazione sanitaria, accreditamento, rapporto con il S.S.N.) - suscettibili di valutazione economica - dall'originario titolare al patrimonio sociale, avallato da un provvedimento di assenso dell'amministrazione sanitaria (artt. 2253, 2342 e 2464 c.c.) contraente.

In ipotesi di trasferimento (per es. cessione, affitto, fusione, etc.), o più in generale di successione, di azienda (o di ramo) viene in rilievo la figura del subentro nei contratti caratterizzati dalla “*personalità*” della prestazione.

Per essi, l'art. 2558 c.c. statuisce che, se non è pattuito diversamente, il cessionario dell'azienda subentra a qualunque titolo, salva la facoltà dell'altro contraente di recedere per giusta causa e salva espressa e peculiare regolamentazione nelle ipotesi in cui è parte una pubblica amministrazione.

In linea con tale previsione è l'art. 116 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 in tema di vicende soggettive dell'esecutore dei contratti pubblici, compresi quelli relativi ai servizi sanitari, secondo cui “*le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascu-*

na stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente Codice. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della Legge 23 luglio 1991, n. 223”. In Regione Campania, con Legge regionale n. 3 del 27.2.2007¹¹, sono state recepite espressamente (pur non senza dubbi di costituzionalità per alcuni profili) le disposizioni comunitarie in materia di contratti pubblici, e quindi anche dei servizi sanitari di cui alla categoria 25, dell'allegato II B, compresi nei servizi pubblici di cui agli artt. 20 e 21 D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e succ. mod. Di rilievo è la previsione di cui all'art. 7 della L.r. cit. che espressamente ribadisce per gli Enti pubblici, acquirenti di prestazioni, un principio generale circa la necessità della pianificazione e programmazione anche per i servizi pubblici da acquistare, analogamente a quanto già accadeva normalmente per i lavori, facendo così assumere valenza ancora maggiore alle scelte strategiche che volessero assumersi.

L'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici nella determinazione del 5.6.2002 aveva ribadito, allorquando era vigente la Legge 109/1994, l'ammissibilità della novazione soggettiva nei con-

fronti del committente pubblico, condizionandone l'efficacia, però, alla comunicazione e documentazione dei requisiti richiesti e posseduti dall'originario contraente, nonché dalla mancata opposizione della stazione appaltante al subentro del nuovo soggetto nel termine di sessanta giorni dalla data della detta comunicazione¹².

Dunque, può concludersi che il procedimento di conferimento al patrimonio societario di un contratto di servizio pubblico, intercorrente tra una azienda privata ed il S.S.N., non può che essere attuato mediante il procedimento delineato dalle norme richiamate.

Il trasferimento geografico.

L'ipotesi della cessione della titolarità dell'esercizio dell'attività erogata in regime di concessione amministrativa, testé esaminata e di cui è normalmente titolare il soggetto privato erogatore, differisce da quella concernente la mera migrazione geografica dello stesso soggetto privato con conseguente novazione del soggetto pubblico (A.S.L.) acquirente delle prestazioni erogate.

La fonte che disciplina il procedimento di trasferimento di strutture sanitarie è rinvenibile nella regolamentazione che ogni Regione si è data, in attuazione dell'art. 8 *ter* del D.Lgs. n. 502/1992 e succ. mod. ed integr.

Va, però, subito precisato che tale procedimento amministrativo si riferisce a strutture sanitarie già in esercizio e nella loro interezza, essendo così del tutto indifferente la sussistenza in capo alle stesse di un rapporto convenzionale che resta inscindibilmente collegato al complesso aziendale che si intende trasferire.

In Campania, la delibera della Giunta Regionale n. 7301/2001, adottata in attuazione dell'art. 8 del D.Lgs. 502/1992 e succ. mod. ed integr. di disciplina del “nuovo” procedimento amministrativo per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività sanitarie, prevede anche l'ipotesi di autorizzazione al trasferimento ed al connesso esercizio, sia per l'ipotesi in cui esso si verifichi nell'ambito territoriale di una stessa A.S.L. della Regione Campania, che per quella di delocalizzazione ad altra A.S.L., equiparando quest'ultima alla fattispecie relativa alla richiesta di autorizzazione per la realizzazione di una nuova struttura sanitaria.

La D.G.R.C. n. 7301/2001, proprio perché attribuisce al provvedimento autorizzativo non solo finalità tecnico-abilitative, ma anche pianificato-

rie e programmatiche delle attività sanitarie, prescrive che il provvedimento assentivo del trasferimento, di competenza del Comune di “*arrivo*”, deve essere suffragato da una preordinata verifica espressa dalle Commissioni locali delle AA.SS.LL. interessate, valutate, in secondo grado, da un parere di compatibilità espresso dalla Commissione Tecnica Regionale.

A tanto non può mancare il riferimento agli attuali strumenti di piano in Regione Campania rappresentati dal Piano Sanitario Regionale, contenuto nella Legge regionale 11.7.2002 n. 10, nonché dal Piano Sanitario Ospedaliero recentemente adottato con Legge regionale 19.12.2006 n. 24. Tale procedimento deve essere svolto in modo “*aggravato*” in ipotesi che il trasferimento abbia ad oggetto una struttura che opera in regime convenzionato con il S.S.N., poiché tale migrazione incide necessariamente sulla programmazione della spesa sanitaria non solo della A.S.L. di destinazione ma anche su quella regionale che presuppone la verifica circa l'effettiva carenza o insufficienza della “*capacità produttiva*” di prestazioni sanitarie erogate, sia dalle strutture pubbliche che da quelle private provvisoriamente accreditate, che in quanto concessionarie delle prime concorrono alla complessiva offerta sanitaria pubblica¹³. A tal proposito e con riguardo ai livelli di assistenza le Regioni determinano con propri piani - e nel quadro degli interventi volti alla realizzazione degli obiettivi generali del Piano Sanitario Nazionale - la definizione e la localizzazione del fabbisogno di attività professionali convenzionate e le attività specialistiche presso strutture private convenzionate, il cui apporto va programmato avendo riguardo al pieno utilizzo delle strutture pubbliche ed al raccordo con queste ultime, al fine di soddisfare comunque il diritto di accesso alle prestazioni specialistiche da parte del cittadino. Siffatta definizione e localizzazione del fabbisogno di attività professionali convenzionate e di attività specialistiche presso strutture private convenzionate, è stata demandata dal comma 4 dell'art. 8 D.Lgs. n. 502 del 1992 ad uno strumento programmatico intermedio, qual è l'atto d'indirizzo e coordinamento, avente tra l'altro la finalità di “*...garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione*”.

¹ Cfr. T.A.R. Campania Napoli, I, 8.5.2002 su ric. n. 5004/2002.

² Cfr. Cons. Stato, Sez. consultiva atti normativi, 9.3.1998, n. 35.

³ Cfr. Cass. Pen. SS.UU. 4.6.1990.

- ⁴ Cfr. Cons. Stato, V, 26.9.2002, n. 4939.
⁵ Cfr. Cons. Stato, V, 26.9.2002, n. 4939.
⁶ Cfr. Cons. Stato, V, n. 3900/2000.
⁷ Cfr. Cons. Stato, IV, 30.7.1994, n. 639.
⁸ Cfr. Circolare assessorile Regione Campania n. 7433 del 12.4.1985.
⁹ Cfr. Cons. Stato, IV, 9.12.2002, n. 6693; Cons. Stato, V, 26.9.2002, n. 4939.
¹⁰ Cfr. Cons. Stato, VI, 23.5.2002, n. 2940.
¹¹ Cfr. L.r. Campania n. 3 del 27.2.2007 in B.U.R.C. n. 15 del 19.3.2007.
¹² Cfr. Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, determinazione del 5.6.2002, in G.U. n. 143 del 20.6.2002.
¹³ Cfr. Cons. Stato, V, 8.9.1995, n. 1296; VI, 23.5.2002, n. 2940; V, 26.9.2002, n. 4939; T.A.R. Puglia, Bari, I, 23.10.2002, n. 4955; 19.10.2005, n. 4790; T.A.R. Lazio, III quater, 17.6.2006, n. 10462; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 3.3.2003, n. 357; T.A.R. Campania, Napoli, I, 14.2.2001, n. 888; 28.7.2000, n. 3041; Cons. Stato, V, 8.9.1995, n. 1296, ed in sede cautelare Cons. Stato, IV, 21.10.2003, ord. n. 4559 che ha così statuito “*nella comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento, appare in questa sede prevalente l’interesse pubblico al corretto dimensionamento sul territorio dei servizi sanitari accreditati*”.

Enrico Lubrano*

Il T.A.R. Lazio segna la fine del vincolo di giustizia. La FIGC si adegua¹.

Introduzione.

Con ordinanza 21 aprile 2005, n. 2244, il T.A.R. Lazio, Sezione Terza *Ter*, ha accolto il ricorso presentato dal Cosenza 1914 (r.g. n. 2273/2005) avverso i provvedimenti con i quali gli organi di giustizia sportiva (in ultimo grado la C.A.F., con provvedimento in data 7 marzo 2005) della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi F.I.G.C.) avevano emanato nei confronti della Società sanzioni disciplinari costituite dall’irrogazione di tre punti di penalizzazione in classifica, di duemila euro di multa, nonché dall’interdizione di un anno a carico del legale rappresentante della stessa: tale (triplice) sanzione disciplinare era stata irrogata per violazione del “vincolo di giustizia” (art. 27 Statuto F.I.G.C. e art. 11 *bis* Codice giustizia sportiva F.I.G.C.) per avere in precedenza la Società presentato un ricorso innanzi al T.A.R. Lazio (r.g. n. 11193/2004) per il riconoscimento del proprio titolo sportivo a partecipare al campionato di Serie C1.

Il giorno successivo all’emanazione di tale ordinanza, la F.I.G.C. ha “restituito” alla Società i tre punti di penalizzazione sottratti (punti poi risultati determinanti per la “salvezza” della Società nel campionato in corso); successivamente lo stesso Presidente Federale della F.I.G.C. ha proposto ricorso innanzi alla C.A.F. chiedendo la revocazione del provvedimento dalla stessa emanato il 7 marzo 2005 (irrogazione delle predette sanzioni

disciplinari): in data 30 maggio 2005, la C.A.F., accogliendo tale ricorso (motivazioni non ancora depositate), ha definitivamente annullato il proprio precedente provvedimento con il quale la stessa aveva irrogato le predette sanzioni disciplinari al Cosenza per violazione del vincolo di giustizia²; conseguentemente la Sezione Terza *Ter* del T.A.R. Lazio, con sentenza 16 giugno 2005, n. 5024, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

La vicenda in oggetto determina una “svolta” per tutto quanto attiene al corretto inquadramento dei rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale e alla giusta interpretazione (fatta propria dai Giudici amministrativi con la ordinanza n. 2244/2005) della Legge 17 ottobre 2003, n. 280; tale questione consacra, infatti, due principi fondamentali, oggetto della presente analisi: 1) la sindacabilità dei provvedimenti disciplinari sportivi dal Giudice amministrativo; 2) l’illegittimità del vincolo di giustizia.

1. La sindacabilità dei provvedimenti disciplinari sportivi dal Giudice amministrativo.

La Legge n. 280/2003 prevede il “*principio di autonomia dell’ordinamento sportivo*”³, “*salvi i casi di rilevanza*” di situazioni giuridico-soggettive anche per l’ordinamento statale (art. 1)⁴.

Ne deriva che, in base a tale norma - costituente una sorta di “codificazione” di tale “principio di rilevanza”, già ampiamente consolidato dalla giurisprudenza ordinaria⁵ ed amministrativa⁶ - i provvedimenti emanati dal C.O.N.I. o dalle federazioni sportive nei confronti di soggetti ad essi affiliati o tesserati:

- a) non sono impugnabili innanzi al Giudice statale amministrativo⁷ quando essi presentino una rilevanza soltanto interna all’ordinamento sportivo (ovvero laddove essi determinino la lesione di interessi esclusivamente sportivi);
- b) sono impugnabili innanzi al Giudice statale amministrativo quando essi presentino una rilevanza anche esterna all’ordinamento sportivo (ovvero laddove essi determinino la lesione non solo di interessi esclusivamente sportivi, ma anche di interessi giuridicamente rilevanti, cioè la lesione di posizioni giuridico-soggettive riconoscibili come diritti soggettivi o come interessi legittimi).

Il problema che si è sempre posto (anche prima dell’emanazione della Legge n. 280/2003) è stato costituito dalla difficoltà di individuare quali

provvedimenti emanati dai vari ordinamenti sportivi (C.O.N.I. o federazioni sportive) potessero avere una rilevanza esterna all’ordinamento sportivo e come potesse essere ravvisata tale rilevanza; la risposta fornita da giurisprudenza e dottrina è sempre stata nel senso di riconoscere una rilevanza giuridica degli interessi lesi laddove fosse ravvisabile una rilevanza anche economica di tali interessi: in sostanza, laddove un provvedimento federale, oltre a ledere interessi sportivi, potesse dirsi lesivo di interessi anche economicamente rilevanti, è sempre stata comunemente riconosciuta la rilevanza giuridica dello stesso e, per l’effetto, la impugnabilità anche innanzi al Giudice statale; in pratica, in applicazione di un principio generale sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sin dagli anni ‘70⁸, il concetto di “rilevanza giuridica” è stato fatto coincidere con il concetto di “rilevanza economica”.

In applicazione di tale “principio di rilevanza” (giuridica ovvero economica) degli interessi potenzialmente lesi da provvedimenti federali, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto:

- a) la generale insindacabilità, da parte del Giudice amministrativo, dei provvedimenti federali di carattere tecnico (come, ad esempio, le decisioni assunte dall’arbitro di gara sul campo di giuoco)⁹;
- b) la generale sindacabilità, da parte del Giudice amministrativo, di tutti i provvedimenti federali di carattere disciplinare, ovvero, in particolare, di tutti i provvedimenti disciplinari:

- b1) di carattere espulsivo dall’ordinamento federale (c.d. “revoca dell’affiliazione” per le Società o “radiazione” per i tesserati)¹⁰;
- b2) di carattere temporaneamente interdittivo (ad esempio, squalifica a tempo per un atleta o per un dirigente sportivo)¹¹;
- b3) di carattere meramente pecuniario (ad esempio, multa irrogata nei confronti di una Società, un atleta o un dirigente)¹²;

c) la generale sindacabilità, da parte del Giudice amministrativo, di tutte le questioni sportive di carattere c.d. “amministrativo”, ovvero quelle relative all’affiliazione, al tesseramento, all’ammissione ai campionati, alla partecipazione ai campionati, al titolo sportivo ecc.¹³.

Il Decreto Legge 19 agosto 2003, n. 220 (poi convertito, con modificazioni nella Legge n. 280/2003) - nella propria ottica di salvaguardia dell’autonomia dell’ordinamento sportivo (espressa in termini assolutamente eccessivi, tanto da essere “tacciato” sotto diversi profili di

illegittimità costituzionale) - aveva previsto il principio di “rilevanza” sopra enunciato (poi “confermato” anche nella conversione in legge), ma, in (presunta) esecuzione di esso, aveva “riservato” esclusivamente all’ordinamento sportivo, sia tutta la sfera delle “questioni tecniche” (art. 2 lett. a), sia tutta la sfera delle “questioni disciplinari” (art. 2 lett. b), sia tutta la sfera delle “questioni c.d. amministrative” (art. 2 lett. c e d)¹⁴.

In sede di conversione in legge di tale decreto, il Legislatore - ravvisando l’indiscutibile “rilevanza” delle “questioni amministrative”¹⁵ - ha soppresso le lettere c e d dell’art. 2 del Decreto Legge, che riservavano all’ordinamento sportivo tutta la materia delle “questioni amministrative” (con ciò ritenendo, pertanto, impugnabili innanzi al Giudice amministrativo tutti i provvedimenti rientranti in tale categoria)¹⁶.

Sempre in sede di conversione del decreto *de quo*, il Legislatore ha, invece, “salvato” la lettera a e la lettera b dell’art. 2 dello stesso, con l’effetto che la Legge n. 280/2003 ha mantenuto la riserva, in favore della giustizia sportiva, di tutta la materia tecnica¹⁷ e soprattutto disciplinare: tale previsione normativa (riserva della materia disciplinare) è stata “incriminata” di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione (come evidenziato anche dalla Società Cosenza nel giudizio in questione), in quanto - escludendo in assoluto l’impugnabilità di tutti i provvedimenti disciplinari sportivi innanzi al Giudice amministrativo (senza neanche considerare che almeno alcuni di essi avrebbero potuto dirsi “rilevanti” sotto il profilo giuridico ed economico, come già evidenziato dalla giurisprudenza precedente all’emanazione della Legge n. 280/2003) - tale norma sembrava determinare una potenziale lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio di impugnabilità di tutti gli atti amministrativi.

Proprio in virtù di tale assoluta insindacabilità di tutti i provvedimenti disciplinari sportivi sancita dal dato letterale dell’art. 2, lett. b, della Legge n. 280/2003, nel giudizio relativo all’impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate dalla federazione nei confronti della Società Cosenza (penalizzazione di tre punti, multa di 2.000 euro e interdizione del Presidente della Società per 12 mesi), la F.I.G.C. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Società per avere esso ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento disciplinare (come tale “riservato” alla giustizia

sportiva e quindi non impugnabile innanzi al Giudice amministrativo).

Da parte sua, la Società ha replicato che - per quanto sia vero il fatto che la Legge n. 280/2003 attribuirebbe alla competenza della giustizia sportiva tutta la sfera delle c.d. “questioni disciplinari” (art. 2, lett. b) - in realtà, tale previsione (a meno di dubitare fortemente della legittimità costituzionale della stessa per violazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost.) doveva essere necessariamente letta (secondo una corretta interpretazione logica, teleologica e sistematica) in combinato disposto con il principio fondamentale della Legge n. 280/2003 (art. 1), che attribuisce alla giurisdizione del Giudice amministrativo tutte le questioni sportive che assumano “rilevanza” anche per l’ordinamento statale, ovvero in ordine alle quali sia ravvisabile la lesione di interessi giuridicamente rilevanti (diritti soggettivi ed interessi legittimi).

Pertanto, secondo la tesi della Società, poiché tale “rilevanza giuridica” coincide in sostanza con il principio di “rilevanza economica”, fatto proprio dalla Corte di Giustizia della U.E. sin dagli anni ‘70 (sentenze sopra richiamate) - e di conseguenza c’è lesione, anche indirettamente, di interessi giuridicamente rilevanti quando c’è lesione di interessi economici - i provvedimenti impugnati avrebbero dovuto essere ritenuti come impugnabili innanzi al Giudice amministrativo, in quanto gli stessi, oltre che la lesione di interessi sportivi (l’interesse alla corretta collocazione in classifica in base esclusivamente ai punti conquistati sul campo), determinavano una lesione di interessi giuridicamente rilevanti (il diritto alla tutela giurisdizionale, esercitato con la proposizione del ricorso n. 11193/2004 al T.A.R. Lazio a tutela del proprio titolo sportivo e “sanzionato” con l’irrogazione delle predette misure disciplinari) e di interessi economicamente rilevanti (l’interesse alla restituzione dei tre punti costituiva un interesse economicamente rilevante, in quanto, senza tali tre punti, la Società sarebbe retrocessa al campionato inferiore, con gravi conseguenze patrimoniali derivanti dalla *deminutio* della propria capacità di produzione economica in caso di retrocessione).

Alla luce di tali principi, la Società ha evidenziato, inoltre, che, per quanto riguarda le questioni disciplinari sportive, la giurisprudenza amministrativa ha sempre ammesso la sindacabilità dei relativi provvedimenti da parte del Giudice ammi-

nistrativo sia quando gli stessi si siano concretizzati in sanzioni di carattere interdittivo (squalifica) o penalizzativo (penalizzazione in classifica), sia quando gli stessi si siano concretizzati in sanzioni pecuniarie (multe), e ciò non soltanto prima¹⁸, ma anche dopo la stessa Legge n. 280/2003 (TAR Lazio, Sez. III *Ter*, ordinanza n. 4332/2004, con la quale è stata sospesa l’esecuzione di una sanzione disciplinare a carico di un tesserato sportivo)¹⁹.

Secondo la tesi della Società, pertanto, nel caso in questione, trattandosi di provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari interdittive (1 anno al legale rappresentante), penalizzative (3 punti in classifica) e pecuniarie (2.000 euro di multa), si trattava di provvedimenti giuridicamente ed economicamente rilevanti, sindacabili, come tali, dal Giudice amministrativo.

Accogliendo il ricorso della Società con l’ordinanza n. 2244/2005, il T.A.R. Lazio, pur senza rimettere alla Corte Costituzionale la questione della legittimità costituzionale della riserva alla giustizia sportiva di tutte le questioni disciplinari (art. 2, lett. b citato), ha sostanzialmente superato il problema assumendo - con un’interpretazione logica, teleologica e sistematica di tale art. 2, lett. b, in combinato disposto con il principio generale di rilevanza - che, laddove provvedimenti disciplinari sportivi assumano una rilevanza anche esterna all’ordinamento sportivo, essi devono ritenersi necessariamente sindacabili dal Giudice amministrativo: nella fattispecie, in particolare, il T.A.R. ha evidenziato “l’oggettiva rilevanza delle sanzioni irrogate” e, considerato il danno grave ed irreparabile determinato da esse (specialmente dalla sanzione dei tre punti di penalizzazione in classifica) anche per “l’imminente definizione del campionato cui la ricorrente partecipa”, ha disposto l’immediata sospensione dell’efficacia delle stesse.

Alla luce di tale decisione si evidenzia come, a questo punto - essendo stata riconosciuta “l’oggettiva rilevanza” di sanzioni di carattere pecuniario (per l’incidenza economica delle stesse) penalizzative (per i riflessi economici determinati dalla diversa posizione di classifica di una società partecipante al Campionato di Serie D di calcio) ed interdittivi (per l’impossibilità per l’interessato di svolgere i propri compiti istituzionali di legale rappresentante della Società) - ne deriva che tutte le sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, penalizzativo e interdittivo irrogate nei confronti di società che, pur non partecipando a campiona-

ti professionistici, svolgano comunque attività calcistica in maniera sostanzialmente imprenditoriale (ovvero un’attività a scopo sostanzialmente di lucro, in cui il profitto o le perdite di bilancio sono determinati dai risultati sportivi) devono essere riconosciute come provvedimenti amministrativi rilevanti anche per l’ordinamento statale, in quanto incidenti sulla sfera giuridico-economica del destinatario di essi; ciò comporta la conseguenza che, a maggior ragione, laddove sanzioni di tal genere vengano emanate nei confronti di Società di rango superiore (ovvero appartenenti ai campionati professionistici, che chiaramente “muovono” interessi economici ancora maggiori), esse non potranno più essere sottratte alla giurisdizione del Giudice amministrativo.

Ne deriva che, allo stato attuale, l’improbabile *actio finium regundorum* “azzardata” dal Legislatore con l’art. 2 della Legge n. 280/2003 - nel tentativo di definire a priori quali questioni siano irrilevanti (teoricamente tutte le questioni tecniche e disciplinari, secondo il disposto di cui alle lettere a e b dello stesso) e quali questioni siano rilevanti (in sostanza tutte le questioni c.d. “amministrative”, come confermato dall’avvenuta soppressione delle lettere c e d del vecchio testo previsto dal Decreto Legge n. 220/2003 al momento della conversione in legge dello stesso) - risulta del tutto irrilevante (oltre che erronea): infatti, sulla scorta della decisione contenuta nell’ordinanza n. 2244/2005 in questione, ormai tutti i provvedimenti disciplinari sportivi che possano riconoscersi come “rilevanti” (in quanto possano determinare una lesione di interessi non solo sportivi, ma anche giuridici o economici, dei destinatari) potranno essere sicuramente impugnati innanzi al T.A.R. Lazio ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 280/2003 ed a prescindere dalla (illegittima e ormai svuotata) riserva contenuta nella lettera b dell’art. 2²⁰.

2. L’illegittimità del vincolo di giustizia.

L’ordinanza n. 2244/2005, inoltre, assume un grande rilievo come decisione “storica” ed avente effetti di portata potenzialmente generale, in quanto - accogliendo il ricorso del Cosenza avverso i provvedimenti disciplinari con i quali la Società era stata sanzionata per avere, in violazione del c.d. “vincolo di giustizia”, presentato ricorso al T.A.R. Lazio a tutela del proprio titolo sportivo - ha sostanzialmente sancito l’illegittimità della stessa normativa federale costituente il c.d.

“atto presupposto”, ovvero dello stesso vincolo di giustizia.

La indiscutibile correttezza di tale decisione deriva dal fatto di costituire applicazione dei più elementari principi del diritto, come evidenziato dalla Società nell’ambito del proprio ricorso.

1. Il diritto di fare valere i propri interessi (diritti soggettivi o interessi legittimi che siano) innanzi agli organi giurisdizionali dello Stato costituisce un diritto fondamentale garantito in generale dalla Costituzione (artt. 24, 103 e 113).

2. Con Legge n. 280/2003 tale diritto è stato espressamente riconosciuto dallo Stato specificamente anche a tutti i soggetti che facciano parte dei vari ordinamenti sportivi attraverso il riconoscimento del diritto di impugnare i provvedimenti emanati dalle federazioni sportive.

3. Il primo principio di diritto è costituito dalla c.d. “gerarchia delle fonti del diritto”, in base al quale le norme regolamentari (quali, ad esempio, le norme federali che prevedano il c.d. “vincolo di giustizia” impugnate dalla Società come atto presupposto) sono sottordinate alle norme di legge (quali la Legge n. 280/2003) ed alle norme costituzionali (quali gli artt. 24, 103, 113 sopra richiamati).

4. Pertanto, le prime (regolamenti) non possono avere un contenuto contrastante con quanto disposto dalle seconde (norme di legge) o dalle terze (norme costituzionali); in caso contrario, esse sono illegittime (come anche riconosciuto dalla stessa Corte Federale della F.I.G.C. con la decisione del 4 maggio 2001²¹): ne consegue che, qualora tali norme regolamentari vengano applicate mediante un provvedimento espresso, il soggetto leso può impugnare il provvedimento, e la norma regolamentare come atto presupposto, innanzi agli organi giurisdizionali dello Stato, denunciandone l’illegittimità per violazione delle norme sovraordinate.

5. È evidente - alla luce del quadro in questione (oggettivamente indiscutibile, a meno di non volere mettere in discussione anche le basi della certezza del diritto) - che, pertanto, il c.d. “vincolo di giustizia” (previsto dall’art. 27 dello Statuto F.I.G.C. e dall’art. 11 *bis* del Codice di giustizia sportiva F.I.G.C.), ovvero la normativa federale di rango regolamentare che preclude ai tesserati di fare valere i propri interessi nelle sedi giurisdizionali, risulti essere una norma illegittima per violazione della superiore normativa di legge e costituzionale.

6. Ne consegue che nessun provvedimento sanzionatorio (neanche 1 euro di sanzione pecuniaria o un semplice “ammonimento”) può essere legittimamente emanato, in applicazione di tale vincolo di giustizia, nei confronti di soggetti che abbiano fatto valere il proprio diritto di adire gli organi di giustizia statale (ovvero il T.A.R. Lazio, quale unico organo indicato dalla legge come competente in ordine all'impugnazione di provvedimenti emanati dalle federazioni sportive o da loro organi), in quanto, in caso contrario, il provvedimento sanzionatorio risulta essere illegittimo (in conseguenza dell'illegittimità dell'atto presupposto) per violazione dei più basilari principi del diritto.

7. Ne consegue che la proposizione di un'azione in sede giurisdizionale non costituisce neanche violazione del principio di lealtà sportiva (art. 1 del Codice di giustizia sportiva), non essendo stato eluso alcun obbligo (se non quello meramente morale) di rispettare una norma, il c.d. vincolo di giustizia, che non può avere alcuna validità dal punto di vista giuridico.

8. In sostanza, ad oggi, il vincolo di giustizia non può legittimamente operare come limitazione all'esercizio della tutela giurisdizionale per le questioni c.d. “rilevanti”; esso può, al limite, operare soltanto nelle materie c.d. “irrilevanti”: tale principio del resto era già stato pacificamente sancito dalla pacifica giurisprudenza amministrativa successiva (tra tutte cfr. Cons. Stato n. 5025/2004) ed anche precedente alla Legge n. 280/2003 (Cons. Stato, Sez. IV, 30 settembre 1995, n. 1050; Cons. Stato, Sez. II, 20 ottobre 1993, n. 612; C.Si. 9 ottobre 1993, n. 536; Cass. 17 novembre 1984, n. 5838; Cass. 1 marzo 1983, n. 1531; Cass. 19 febbraio 1983, n. 1290), che aveva già specificamente chiarito che “il vincolo di giustizia di cui all'art. 27 dello Statuto F.I.G.C., che impone a tutte le società sportive affiliate l'impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie attinenti all'attività sportiva, può liberamente operare soltanto nell'ambito strettamente tecnico-sportivo, come tale irrilevante per l'ordinamento dello Stato, ovvero nell'ambito in cui sia consentito dall'ordinamento dello Stato, e cioè in quello dei diritti disponibili; non può invece operare nell'ambito degli interessi legittimi, i quali, atteso il loro intrinseco collegamento con un interesse pubblico ed in virtù dei principi sanciti dall'art. 113 Cost., sono insuscettibili di formare oggetto di una rinuncia preventiva,

generale e temporalmente illimitata alla tutela giurisdizionale”.

9. Il provvedimento impugnato dal Cosenza (sanzione disciplinare per l'avvenuta proposizione di ricorso al T.A.R. Lazio a tutela del proprio titolo sportivo) è stato, pertanto, riconosciuto come illegittimo perché aveva applicato l'istituto del vincolo di giustizia ad una materia (la c.d. materia delle “questioni amministrative”, in cui rientrano le questioni relative alla partecipazione ed al titolo sportivo) rispetto alla quale tale vincolo non può dirsi legittimamente operante: e ciò per una semplicissima ragione, ovvero per il fatto che tali questioni amministrative sono questioni per le quali la Legge 17 ottobre 2003, n. 280, ha espressamente previsto che esse non rientrano nella sfera di questioni devolute alla giustizia sportiva, ma, per la loro indiscutibile rilevanza giuridica ed economica, esse rientrano tra le questioni per le quali è espressamente previsto che i soggetti dell'ordinamento sportivo possano presentare ricorso al Giudice statale e, in particolare, al Giudice amministrativo (T.A.R. Lazio).

10. Allo stato attuale non è, tra l'altro, neanche possibile affermare che il vincolo di giustizia sarebbe fatto salvo per il fatto che la stessa Legge n. 280/2003 fa salve le “clausole compromissorie”²²; una tale posizione risulta, infatti, equivocare (in una improbabile quanto grossolana “fusione”) due concetti ben distinti, dato che le clausole compromissorie sono ben diverse dal “vincolo di giustizia”, in quanto:

a) le prime (clausole compromissorie) sono clausole con le quali i tesserati sportivi si impegnano ad adire i collegi arbitrali istituiti presso le federazioni per le questioni c.d. “economiche”, cioè per le questioni patrimoniali tra pariordinati (unica materia che, essendo attinente a diritti soggettivi, risulta “arbitrabile”), ovvero per la tutela esclusivamente dei propri diritti patrimoniali nei confronti di altri tesserati o affiliati;

b) il secondo (vincolo di giustizia) è la norma con la quale gli ordinamenti sportivi illegittimamente precludono (salva autorizzazione) ai propri tesserati e affiliati la tutela delle proprie ragioni (interessi legittimi compresi) e l'impugnazione dei provvedimenti autoritativi federali innanzi agli organi giurisdizionali dello Stato.

È, pertanto, evidente che la Legge n. 280/2003, nella parte in cui fa salve le clausole compromissorie, non intendeva certo salvare anche l'istituto del vincolo di giustizia: tale conclusione è confer-

mata non solo dalla semplice lettura della norma in questione (che parla testualmente solo di “clausole compromissorie” e non di “vincolo di giustizia”), ma anche dall'interpretazione logica e teleologica della stessa (sarebbe veramente un controsenso pensare che il Legislatore statale abbia riconosciuto e dettagliatamente disciplinato il diritto, per i tesserati in ambito sportivo, di adire il Giudice amministrativo e poi abbia, nell'ambito della stessa legge, riconosciuto espressamente la legittimità di un istituto, il vincolo di giustizia, che prevede il divieto di adire il Giudice statale e gravi sanzioni per la violazione di tale divieto).

Conclusioni.

La vicenda in oggetto - che ha sancito, da una parte, l'impugnabilità dei provvedimenti disciplinari sportivi innanzi al Giudice amministrativo quando essi possano riconoscersi come “rilevanti” e, dall'altra parte, la illegittimità del vincolo di giustizia e, conseguentemente, delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti di soggetti che abbiano presentato ricorso innanzi al T.A.R. Lazio per l'impugnazione di provvedimenti federali rilevanti - assume una portata storica (è la prima volta che una sanzione disciplinare irrogata per violazione del vincolo di giustizia sia stata impugnata, con esito positivo, innanzi al Giudice amministrativo) e soprattutto generale: a questo punto, da oggi in poi, è facilmente immaginabile che ogni sanzione disciplinare irrogata per violazione del vincolo di giustizia venga impugnata e che il relativo ricorso, facendo riferimento al precedente in oggetto, venga accolto.

Ne deriva, pertanto, che ormai tutte le normative federali che prevedono il c.d. “vincolo di giustizia” risultano “svuotate” di ogni effettività, in quanto esse sono a forte rischio, nel momento in cui vengano applicate da una federazione (con irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di soggetti che abbiano proposto ricorso al T.A.R. Lazio senza richiedere l'autorizzazione), di essere impugnate come atto presupposto del provvedimento disciplinare e di essere annullate (per violazione dei principi sanciti dalla Legge n. 280/2003) dal Giudice amministrativo.

In questa situazione, tali norme federali perdono anche ogni efficacia di “deterrente”: nel momento in cui i tesserati si rendano conto che tali norme ormai non sono più applicabili - in quanto, laddove vengano applicate con irrogazione di sanzio-

ni disciplinari per la loro violazione, la sanzione disciplinare può essere impugnata e, con tutta probabilità (visto il precedente in oggetto) annullata - risulta, infatti, del tutto inefficace, anche solo come deterrente, “sbandierarne” l'esistenza. Ne consegue che, allo stato attuale, potrebbe essere opportuno da parte delle varie federazioni sportive (eventualmente su indicazione del C.O.N.I., per il suo ruolo di “confederazione delle federazioni” riconosciutogli dal D.Lgs. n. 15/2004) procedere ad un'opera di revisione dei vari Statuti federali, nel senso di sopprimere le previsioni degli stessi che sanciscano il “vincolo di giustizia” o, almeno, nel senso di limitare la vigenza dello stesso esclusivamente alla materia “irrilevante” (ovvero prevedendolo come preclusione per i tesserati a presentare ricorso innanzi al T.A.R. Lazio per l'annullamento di provvedimenti federali che non abbiano una “rilevanza” giuridica nei confronti dei propri destinatari, non potendosi certo precludere o limitare l'impugnazione di provvedimenti federali “rilevanti”). Una tale revisione dovrebbe, inoltre, considerare non solo che sarebbe opportuno riproporre il vincolo di giustizia soltanto con riferimento alla materia irrilevante, ma anche che - non potendosi dire a priori quale materia sia rilevante e quale no (come dimostrato dal fatto che, anche nell'ambito della materia disciplinare, riconosciuta a monte come irrilevante dal Legislatore, deve ravvisarsi la possibilità che alcuni provvedimenti di tale genere assumano sicuramente una rilevanza giuridica ed economica) - l'oggetto dell'istituto del vincolo di giustizia dovrebbe essere costituito esclusivamente dalla preclusione di proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lazio per l'impugnazione di provvedimenti non rilevanti sotto il profilo giuridico, evitando di fare riferimento alla *actio finium regundorum* posta dal Legislatore con le lettere a e b dell'art. 2 della Legge n. 280/2003: in tal caso, infatti, la previsione di un vincolo di giustizia che precluda in toto la proponibilità di ricorsi innanzi al T.A.R. Lazio per l'impugnazione di provvedimenti tecnici o disciplinari potrebbe essere ritenuta illegittima in base al fatto (concretamente ravvisato nel caso *de quo*) che anche provvedimenti tecnici o (soprattutto) disciplinari possono assumere una propria rilevanza giuridica ed essere quindi impugnabili innanzi al T.A.R. Lazio in base al principio generale di cui all'art. 1 della Legge n. 280/2003 ed in deroga a quanto specificato dall'art. 2 della stessa²³.

Una tale opera di revisione generale delle normative federali costituirebbe, quindi, l'unica soluzione giuridicamente corretta per eliminare dalle varie “carte federali” una normativa obsoleta, anacronistica ed ormai accertata come illegittima e quindi inapplicabile (se non con l’emanazione di provvedimenti poi a grave rischio di annullamento, qualora impugnati innanzi al Giudice amministrativo).

In caso contrario, laddove il sistema sportivo non ponesse in essere tale opera di eliminazione del vincolo di giustizia dai vari statuti federali, tale vincolo rimarrebbe un vero e proprio *monstrum* giuridico a tutela del mondo degli ordinamenti sportivi, una sorta di cartello *cave canem*, al quale farebbe però riscontro un guardiano-cerbera capace esclusivamente di “abbaiare”, ma del tutto incapace di “mordere” e di “azzannare” gli sportivi e le Società che (proponendo ricorso al T.A.R. Lazio) abbiano violato (uscendone) i confini dell’“antro federale”, in quanto ormai privato di tutta la propria dentatura (e della propria efficacia repressiva) dal grave colpo inferto dal T.A.R. Lazio con l’ordinanza n. 2244/2005.

*Avvocato in Roma, Cultore presso la cattedra di Diritto Amministrativo, LUISS, Roma

-
- 1 Articolo pubblicato anche in www.globalsportslaw.com.
 - 2 Il comportamento della C.A.F. della F.I.G.C. (la c.d. “Cassazione del calcio”) risulta, in effetti, piuttosto “curioso” con riferimento alla questione *de qua*: la stessa C.A.F., che (in data 7 marzo 2005) aveva originariamente rigettato il ricorso presentato dal Cosenza avverso il provvedimento emanato dalla Commissione Disciplinare (che aveva inflitto le sanzioni disciplinari poi confermate dalla C.A.F.), è successivamente tornata sul proprio provvedimento e, a soli due mesi di distanza (30 maggio 2005), ne ha riconosciuto l’illegittimità accogliendo il ricorso per revocazione presentato dal Presidente Federale; ciò ha determinato il fatto che successivamente il T.A.R. non si è pronunciato con sentenza sul merito della vicenda, ma ha inevitabilmente dichiarato la cessazione della materia del contendere.
 - 3 La vicenda, per chi la sappia “leggere”, si commenta da sé, e certo apre la strada ai “maligni” che (diversamente dal sottoscritto) ripongono qualche dubbio sull’effettiva “autonomia, indipendenza e terzietà” di tutti gli organi di giustizia sportiva “pomposamente sbandierata” dall’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C.: è chiaro che, finché la nomina di tutti i componenti degli organi di giustizia sportiva rimarrà attribuita dalle “Carte federali” al Presidente Federale e al Consiglio Federale, con un potere del tutto arbitrario (non essendo prevista alcuna limitazione alla discrezionalità delle nomine, neanche con il riferimento all’obbligo di procedere quantomeno ad uno scrutinio per merito comparativo tra i richiedenti), qualche “malizioso belpensante” continuerà a pensare che, talvolta, le decisioni della giustizia sportiva non avvengano proprio in totale “autonomia, indipendenza e terzietà”.
 - 4 “La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale” (art. 1, primo comma).
 - 5 “I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono

regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive, connesse con l'ordinamento sportivo” (art. 1, secondo comma).

- 5 Il “principio della rilevanza” - ovvero l’assunto in base al quale sono impugnabili innanzi al Giudice statale i provvedimenti federali nel caso in cui essi assumano rilevanza esterna all’ordinamento sportivo, ovvero laddove essi assumano un rilievo lesivo di interessi non solo sportivi, ma anche giuridicamente rilevanti - è stato sancito per la prima volta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le c.d. “sentenze gemelle” nn. 3091/1986 e 3092/1986.
- 6 Anche la giurisprudenza amministrativa, sin dai primi casi di impugnazione di provvedimenti federali, ha ribadito il “principio di rilevanza”: tra le prime, si vedano T.A.R. Lazio, Sez. III, 26 aprile 1986, n. 1641; idem, 11 agosto 1986, n. 2746.
- 7 L’art. 3 della Legge n. 280/2003 ha devoluto tutta la materia relativa all’impugnazione dei provvedimenti emanati dai vari ordinamenti sportivi alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (primo comma) ed alla competenza funzionale del T.A.R. Lazio (secondo comma).
- 8 Il riferimento è alle decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea relative ai casi Walrave (sentenza 12 dicembre 1974, Walrave/U.C.I., in *Raccolta delle sentenze della Corte di Giustizia*, 1974, 1405) e Donà (sentenza 14 luglio 1976, Donà/Mantero, in *Raccolta delle sentenze della Corte di Giustizia*, 1976, 1333).
- 9 Si veda in proposito la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 26 ottobre 1989, n. 4399; nello stesso senso anche T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 ottobre 1985, n. 1613; idem, 15 luglio 1985, n. 1099.
- 10 In tal senso si vedano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Cons. Stato, Sez. VI, 7 luglio 1996, n. 654; idem, 30 settembre 1995, n. 1050; idem, 20 dicembre 1993, nn. 996 e 997; T.A.R. Lazio, Sez. III, 16 luglio 1991, n. 986; idem, 25 maggio 1989, n. 1079; idem, 8 febbraio 1988, n. 1035; T.A.R. Emilia Romagna, Sez. I, 4 maggio 1998, n. 178 ecc.
- 11 Tra le tante si vedano: Cons. Stato, Sez. VI, ord. 12 gennaio 1996, n. 1; T.A.R. Lazio, Sez. III, 16 aprile 1999, nn. 962 e 963; idem, 29 marzo 1999, n. 781; idem, 26 aprile 1986, n. 1641; nello stesso senso anche la giurisprudenza straniera relativa ai casi Krabbe e Reynolds, rispettivamente Tribunale di Monaco, VII Sezione Commerciale, 17 maggio 1995 e Corte Distrettuale degli USA, Distretto Meridionale dell’Ohio, 3 dicembre 1992.
- 12 Tra le tante si veda Cons. Stato, Sez. VI, 18 gennaio 1996, n. 108.
- 13 Tale principio di generale sindacabilità di tale genere di questioni da parte del Giudice amministrativo è da sempre pacifico in giurisprudenza (per l’oggettiva rilevanza economica e giuridica di tali provvedimenti), tra tutte le decisioni in tal senso, si veda, in particolare: Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050.
- 14 L’art. 2, primo comma, del Decreto Legge n. 220/2003 disponeva testualmente quanto segue: “*In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:*
a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
c) l’ammissione e l’affiliazione alle federazioni sportive, di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati;
d) l’organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l’ammissione alle stesse delle squadre ed atleti”.
- 15 Il secondo comma di tale norma (poi confermato nella conversione in legge) specificava che “*nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e i regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle federazioni sportive di cui agli artt. 15 e 16 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo*”.
- 16 Tale rilevanza risulta indiscutibile non solo per il fatto che i provvedimenti di questo genere assumono quasi sempre, specialmente nel settore dello sport professionistico, un rilievo inevitabilmente anche economico per i destinatari di essi, ma anche per il fatto che il potere di affiliazione e di controllo dell’equilibrio finanziario delle Società in sede di ammissione ai campionati è stato attribuito alle federazioni sportive dallo Stato con Legge 23 marzo 1981, n. 91, rispettivamente dagli articoli 10 e 12.
- 16 Lo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza 9 luglio 2004, n. 5025,

ha specificamente chiarito che la soppressione di tali lettere c e d da parte del Legislatore costituisce una chiara espressione della volontà del Legislatore di non riservare alla giustizia sportiva tali questioni e di attribuire la competenza in ordine alle stesse al T.A.R. Lazio.

- 17 Deve evidenziarsi come, se è pur vero che generalmente la materia tecnica risulta costituita da provvedimenti privi di rilevanza esterna all’ordinamento sportivo (le decisioni dell’arbitro di gara), non si può dire in astratto che tale sfera di questioni sia a priori del tutto irrilevante: si pensi al caso in cui - in una partita valida come “spareggio-promozione” (finale play-off) o come “spareggio-salvezza” (finale di play-out) e nella quale sia prevista la regola del “golden-goal” (in pratica, chi segna, vince) - una squadra realizzi il goal-vittoria, ma l’arbitro non si avveda del fatto che il pallone è entrato di oltre un metro oltre la linea (fatto in ipotesi oggettivamente documentato da tutte le televisioni) e, sul capovolgimento di fronte, la squadra avversaria realizzi essa il “golden-goal”; è evidente che, in una ipotetica situazione di tale genere, l’errore tecnico compiuto dall’arbitro di gara (e il conseguente provvedimento di omologazione della gara con acquisizione del “fascicolo” risultato del campo) determina una serie di conseguenze (partecipazione, per la stagione successiva, ad un campionato inferiore rispetto a quello che avrebbe effettivamente conquistato sul campo se il risultato non fosse stato falsato da un errore tecnico) che incidono gravemente sulla capacità economica della società-azienda, con l’effetto che il provvedimento-tecnico potrebbe assumere una indiscutibile rilevanza economica e quindi una rilevanza lesiva degli interessi giuridicamente rilevanti (art. 41 Cost.: diritto di iniziativa economica) della stessa.
- 18 Tra le tante si vedano: Cons. Stato, Sez. VI, ord. 12 gennaio 1996, n. 1; Cons. Stato, Sez. VI, 18 gennaio 1996, n. 108; TAR Lazio, Sez. III, 16 aprile 1999, nn. 962 e 963; idem, 29 marzo 1999, n. 781; TAR Lazio, Sez. III, 26 aprile 1986, n. 1641; nello stesso senso anche la giurisprudenza straniera relativa ai casi Krabbe e Reynolds, rispettivamente Tribunale di Monaco, VII Sezione Commerciale, 17 maggio 1995 e Corte Distrettuale degli USA, Distretto Meridionale dell’Ohio, 3 dicembre 1992.
- 19 Con l’ordinanza n. 4332/2004, il TAR Lazio, Sezione Terza *Ter*, ha accolto il ricorso presentato dal sig. Cottu avverso una sanzione disciplinare di carattere pecuniario (20.000 euro circa) irrogatagli per il fatto di non avere lo stesso, in precedenza, versato la quota annua di partecipazione alle gare (circa 80 euro).
- 20 La posizione espressa dal T.A.R. Lazio con l’ordinanza-Cosenza (secondo caso, dopo l’ordinanza-Cottu, di ammissibilità e accoglimento di ricorsi avverso provvedimenti disciplinari sportivi dopo l’entrata in vigore della Legge n. 280/2003) conferma la fondatezza delle tesi espresse dalla dottrina sin dai primi commenti relativi alla Legge n. 280/2003; in particolare, si veda *La Giustizia sportiva: analisi critica alla Legge 17 ottobre 2003, n. 280*, P. Moro, A. De Silvestri, E. Crocetti Bernardi, E. Lubrano, Edizioni Esperta 2003: tali autori hanno, infatti, evidenziato (in particolare, Moro a pag. 27, De Silvestri a pag. 87 e Lubrano a pag. 170) come la “pretesa” del Legislatore di stabilire a priori quali questioni fossero rilevanti e quali invece irrilevanti, nonché la indicazione di tutte le questioni disciplinari come questioni irrilevanti, risultava del tutto vana e si sarebbe dovuta “scontrare” presto con le valutazioni dei Giudici amministrativi in ordine alla rilevanza delle singole questioni e, in particolare, alla potenziale rilevanza delle questioni disciplinari.
- 21 Con tale decisione (relativa alla c.d. “questione passaportopoli”), la Corte Federale ha riconosciuto l’illegittimità della normativa federale (art. 40, VII comma, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) che prevedeva dei limiti di utilizzazione di atleti extracomunitari, in quanto essa si poneva in contrasto con la sopravvenuta normativa statale di cui al D.Lgs. n. 286/1998 (c.d. Decreto Turco-Napolitano), in base al quale allo straniero (anche extracomunitario) dovevano essere riconosciuti gli stessi diritti spettanti al cittadino italiano.
- 22 L’art. 3, primo comma, della Legge n. 280/2003, stabilisce, infatti, anche che “*in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91*”.
- 23 Sotto tale profilo, si osserva che, comunque, sarebbe del tutto privo

di senso un “vincolo di giustizia” riferito anche soltanto alla materia delle questioni irrilevanti (preclusione ad adire il T.A.R. Lazio per l’impugnazione di provvedimenti riconoscibili come non rilevanti): è, infatti, ovvio che - poiché l’unico soggetto a stabilire se una certa questione sia rilevante o meno (con conseguente declaratoria di ammissibilità o meno del ricorso proposto) è solo il Giudice amministrativo - non avrebbe alcun senso una preclusione ad adire lo stesso su questioni in ordine alle quali poi il Giudice potrà valutare se ammettere o meno il proprio sindacato giurisdizionale; diversamente operando, ovvero ponendo in essere un vincolo per le questioni irrilevanti, le federazioni correrebbero il rischio di vedersi impugnare dall’interessato non solo il provvedimento lesivo, ma anche il diniego di autorizzazione ad adire il T.A.R. Lazio motivato sulla presunta irrilevanza della questione, e di vedersi annullare tale diniego dal T.A.R. in sede di valutazione di ammissibilità del ricorso. In sostanza, dunque, se una questione sia rilevante o meno spetterà dirlo soltanto al Giudice adito nell’analisi della singola fattispecie, mentre del tutto vana potrebbe risultare la decisione in proposito assunta dalla federazione (in quanto a rischio di essere poi “smentita” ed annullata dal Giudice).

Sabato Salvati

Il compenso dei professionisti associati nelle professioni protette. Validità dei contratti d’opera intellettuale. Competenza e legittimazione.

Introduzione.

La Legge 23.11.1939 n. 1815, all’art. 1, ha previsto la facoltà di costituire associazioni professionali nei seguenti termini: “Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all’esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l’esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati. Le restrizioni in parola si applicano alle cosiddette “professioni protette”, vale a dire alle professioni per l’esercizio delle quali è necessario un titolo di specifica abilitazione od un’apposita autorizzazione.

La Cassazione Civile con la sentenza della Sezione II, 9.9.2003, n. 13142, ha meglio esplicitato la finalità propria dell’associazione fra professionisti, sancendo che “I professionisti possono legittimamente associarsi per dividere le spese del proprio studio e gestire congiuntamente i proventi della propria attività”.

Bisogna anche tener presente che l’art. 2 della citata Legge n. 1815 del 1939, stabiliva: “È vietato

costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria". Tale norma è stata abrogata con la Legge 7 febbraio 1997, n. 266, rimettendo al Ministro di Grazia e Giustizia l'emanazione, nell'arco di centoventi giorni, di un decreto inteso a fissare i requisiti per l'esercizio in forma societaria delle attività contemplate nell'art. 1 della stessa Legge n. 1815/1939. Tale regolamento non è stato emanato ed è sopravvenuta, invece, per le sole società di avvocati, la normativa di cui al Decreto n. 96/2001. Tutto ciò denota che l'abrogazione dell'art. 2 della Legge n. 1815/39, in mancanza del previsto regolamento, non aveva ancora consentito l'esercizio delle professioni in forme diverse. Soltanto nel 2006, è sopraggiunta la Legge Bersani di cui più avanti.

Ciò nonostante, rimane immutato l'art. 2232 c.c., che, dal canto suo, così recita: "[I] Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione".

A ciò deve aggiungersi che tutta la normativa del Codice civile relativa al compenso nelle prestazioni professionali e alla responsabilità del professionista presuppone il carattere personale della prestazione, e che, per le professioni protette, l'iscrizione nei relativi albi, in mancanza della quale la professione non può essere validamente esercitata, è consentita soltanto a singole persone fisiche e non già ad organismi di altra natura. Infine, quando la legge ha ritenuto di autorizzare l'imputazione di un incarico professionale a soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero ha inteso consentire l'esercizio di professioni protette in forma societaria, ha espressamente previsto la deroga alla citata Legge n. 1815/1939, come avvenuto, ad esempio, in materia di appalti pubblici, con Legge 109/94 art. 17 per le società di ingegneria, e così anche per le cosiddette cooperative sociali (art. 10 Legge n. 381/91), che possono svolgere anche prestazioni socio-sanitarie, e, come detto, in materia di società di avvocati, decreto n. 96/2001, il cui art. 16 comma 5, fa salva la disciplina della Legge

n. 1815/39, dal che la permanenza in vita, anche per gli avvocati, della forma associativa alternativa rappresentata dall'associazione professionale. In questo quadro normativo, si è inserita la riforma delle professioni attuata con la c.d. Legge Bersani (D.L. n. 223/2006, convertito con modifiche in Legge n. 248/2006), che, all'art. 2, comma 1 lettera c, nell'indicare le leggi da considerarsi abrogate per effetto della riforma, include quelle che prevedono: "c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità". Come si vede, nemmeno la riforma Bersani ha abolito il principio della personalità della prestazione professionale ed anzi ha giustificato l'imputazione del rapporto con il cliente a società o associazioni fra professionisti solo in virtù dell'esigenza di fornire servizi interdisciplinari, ferma restando l'individuazione preventiva del o dei soggetti responsabili. Fuori di tali ipotesi particolari, in tale quadro normativo, l'esercizio associato di un'attività professionale cosiddetta protetta continua a porre non pochi problemi, rilevanti anche ai fini del recupero del compenso professionale per l'opera svolta.

In particolare, il presente scritto si propone di offrire spunti di carattere teorico-pratico alla soluzione delle seguenti questioni:

- A) se ed in quale senso sia valido il rapporto di prestazione d'opera intellettuale instaurato con uno studio associato di professionisti;
- B) se legittimato ad agire per il recupero del compenso nei confronti del cliente che si rivolga allo studio associato sia il singolo professionista che ne fa parte e che ha eseguito la prestazione, ovvero il legale rappresentante dello studio associato;
- C) in mancanza del contratto scritto relativo all'incarico professionale, quali risultanze possono essere valorizzate per stabilire se il rapporto sia insorto con un singolo professionista o con tutti i professionisti dello studio;
- D) se e quando, ove si tratti di prestazione continuativa e coordinata, la competenza appartenga al Giudice del lavoro.

Prima di esaminare specificamente tali problema-

tiche è necessario premettere talune considerazioni sulla natura giuridica, sulla soggettività e sul modo di essere dell'associazione fra professionisti.

Natura giuridica dell'associazione professionale.

Pur non avendo una vera e propria personalità giuridica, l'associazione professionale ha pur sempre, secondo l'opinione che ci sembra preferibile, una sua soggettività giuridica, distinta da quella dei suoi membri. La giurisprudenza si è più volte occupata della natura giuridica delle associazioni fra professionisti, giungendo a conclusioni non unanimi a riguardo. In particolare, Cassazione Civile, Sezione II, 9.9.2003, n. 13142, ha respinto l'opposizione, instaurata nei confronti di uno studio associato, ad un decreto ingiuntivo chiesto non dallo studio, ma dai professionisti che ne facevano parte, affermando che il giudizio di opposizione "non poteva che essere instaurato solo nei confronti dei medesimi, e non invece dello studio, che è soggetto terzo". Ancora, nel caso di un'azione proposta da uno studio associato diretta a recuperare un credito, si è pronunciata per la soggettività giuridica dello studio associato Cassazione Civile 24410 del 2006, la quale, peraltro, non vertendosi, nel caso di specie, in tema di professione protetta, ha ritenuto la legittimazione attiva dello studio al recupero del credito professionale. Viceversa, in presenza di incarico professionale asseritamente conferito ad uno dei due professionisti associati, e di domanda di risarcimento danni da parte del cliente per asserita responsabilità professionale, avanzata nei confronti di entrambi i professionisti, dell'associazione professionale e con chiamata in causa, da parte di quest'ultima, del relativo assicuratore r.c.t., la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15633/2006, ha affermato che "l'associazione tra professionisti non è configurabile come centro di imputazione di interessi né come ente collettivo, con autonomia strutturale e funzionale", dando erroneamente per pacifico tale orientamento del Supremo Collegio. Parimenti, nel respingere il motivo di ricorso di alcuni notai, convenuti in materia di lavoro subordinato da un dipendente di una Cassa Cambiaria Notarile, associazione fra notai, ove i resistenti, convenuti in proprio, i quali deducevano il loro difetto di legittimazione passiva, sostenendo quella dell'associazione, la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 21.10.1997, n.

10354, ha affermato quanto segue: "l'associazione di studi notarili, ai sensi dell'art. 82 Legge n. 89/1913 (che la limitava alla sola comunione e suddivisione dei professionali) e dell'art. 1, Legge n. 1815-1939 (che con riferimento alle attività professionali esercitabili soltanto con possesso dei relativi titoli di abilitazione o di speciali autorizzazioni, in caso di associazione fra professionisti, ne rende inammissibile lo svolgimento impersonale, sotto qualsiasi forma, distinta da quella svolta da ogni singolo associato) non è configurabile né come ente collettivo o centro di imputazione di interessi, fornito di una personalità giuridica, né come azienda professionale, che rivesta una sua autonomia strutturale e funzionale". Nel senso dell'assenza di qualsiasi soggettività giuridica in capo all'associazione professionale, si veda pure Cassazione Civile 9053/96 e Cassazione Civile, Sezione II, 25 febbraio 1989, n. 1035, la quale ultima, nell'escludere che un incarico possa essere stato conferito impersonalmente ad uno studio tecnico associato composto da un geometra e da un dottore in agraria, ha, fra l'altro, affermato l'errore della sentenza di merito che aveva considerato l'incarico come conferito allo studio tecnico, presupponendo una sfera di soggettività di questo. L'associazione professionale, sarebbe un'associazione atipica o *sui generis* (seguendo le indicazioni di Cassazione n. 2555/87 e di Cassazione n. 4032/91). Invece, per Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 10942/93, si tratterebbe di un contratto associativo con rilevanza interna. Quale che sia la natura giuridica che si voglia attribuire a tale tipo di aggregato, secondo Cassazione Civile, Sezione I, 23 maggio 1997, n. 4628, esso "si presenta come un centro d'imputazione di rapporti giuridici distinto dai suoi componenti e, appunto perciò, dotato di rilevanza esterna. Quantunque privo di autonoma personalità giuridica, lo studio associato rientra dunque, a pieno titolo, nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali sono, ad esempio, le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna, ed ora altresì i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza, secondo il paradigma indicato dal capoverso dell'art. 36 c.c.". È stato, altresì, precisato che "il contratto previsto dal-

l'art. 1 della Legge n. 1815 del 1939 costituisca senza dubbio un contratto di associazione, ma un contratto di associazione *sui generis*, autonomo e diverso da quello regolato dall'art. 2549 c.c. e, comunque, non riconducibile nell'ambito di questo. Il rapporto associativo fra professionisti deve essere esteriorizzato nelle forme previste dall'art. 1 della Legge del 1939, quello associativo (tipico) in partecipazione di solito viene tenuto occulto e comunque non è prescritto che sia reso palese. Quello che va soprattutto sottolineato è che nella prima figura l'associato partecipa, sia pure nella veste di sostituto o di ausiliario, all'esercizio dell'attività professionale dell'associante e, di riflesso, alle spese e ai compensi, nella seconda la partecipazione dell'associato riguarda soltanto il risultato economico dell'impresa (o dell'affare) dell'associante e, allorché il suo apporto consista in una prestazione di lavoro (ciò è contestato che sia possibile da una parte della dottrina), l'esercizio dell'impresa (o dell'affare) si concentra esclusivamente nella persona dell'associante" (Cassazione Civile, Sezione I, 12 marzo 1987, n. 2555). Pertanto, la decisione appena citata, ha inquadrato un accordo di reciproca collaborazione fra due professionisti, nella specie avvocati, come un contratto di associazione reciproca fra professionisti, nel quale ciascuno di essi conservava la titolarità degli incarichi che gli venivano affidati e, a sua volta, collaborava in veste di sostituto negli incarichi ricevuti dall'altro con il patto di ripartire le spese e i compensi. Secondo altro orientamento ancora, l'associazione fra professionisti avrebbe natura di vera e propria società. Alla stessa sarebbe applicabile la disciplina della società semplice. A sostegno di tale orientamento, si fa rilevare, fra l'altro, che, quando nacque la Legge n. 1815/39, era vigente il Codice civile del 1865, che conosceva l'istituto delle cosiddette Società civili particolari, e che, all'art. 1706, disponeva: "È parimenti società particolare il contratto con cui più persone si associano... per l'esercizio di qualche mestiere o professione". Tale tipologia societaria sarebbe quella corrispondente, nel sopravvenuto Codice del 1942, alla società semplice e, pertanto, l'associazione fra professionisti sarebbe una società semplice, soggetta alla disciplina di quest'ultima. In dottrina sostiene questa tesi Giorgio Schiano Di Pepe. L'applicazione, in via diretta e non analogica, della disciplina societaria alle associazioni professionali, risulta effettuata da Corte d'Appello di Milano, sentenza 19 aprile

1996 in *Giurisprudenza Italiana*, 1996, pag. 1283. Tuttavia, tale orientamento non sembra aver trovato fortuna.

La giurisprudenza espressamente esclude qualsiasi forma di esercizio in comune dell'attività professionale, relegando l'associazione solo ad aspetti marginali, (Cassazione 12 marzo 1987, n. 2555, in *Foro it.*, 1988, I, 554; Cassazione 10 giugno 1994, n. 5684, in *Giust. civ.*, 1995, II, 1337; Tribunale di Roma 4 ottobre 1995, in *Le Società*, n. 3, 1996, 315). In particolare, è stato considerato lo studio associato *ex* Legge n. 1815/1939 come soggetto distinto dai suoi componenti per tutti quei rapporti di debito-credito non inerenti l'assunzione dell'incarico professionale, attribuendogli soggettività giuridica e configurandolo come « centro d'imputazione di rapporti giuridici distinto dai suoi componenti » e, perciò, dotato di rilevanza esterna (Cassazione 23 maggio 1997, n. 4628, in *Società*, 1997, pagg. 1144 ss.).

Piuttosto, la disciplina societaria è stata applicata più spesso in via analogica (cfr. App. Milano 27 maggio 1988, in *Le Società*, n. 10, 1988, 1042; Tribunale di Milano 14 febbraio 1991, in *Giur. it.*, 1991, I, 2, 494; Cassazione 16 aprile 1991, *ivi*, 1991, I, 1, 1330). In senso contrario all'applicazione, anche analogica, Tribunale di Milano 21 settembre 1995, in *Giur. it.*, 1996, I, 2, 16.

In ordine alla validità delle forme associative o societarie fra professionisti, in tema di professioni protette, la giurisprudenza ritiene valide:

A) le associazioni professionali che, non prevedendo l'esercizio in comune dell'attività professionale, riguardino solo le spese ed i compensi, cosiddette "società interne";

B) le società di mezzi, ove pure l'attività resta personale del professionista, e la società ha ad oggetto soltanto la realizzazione e la gestione dei mezzi strumentali per l'esercizio d'una attività professionale protetta, che resti, però, nettamente separata e distinta dalla organizzazione dei beni di cui si serve, anche sul piano contabile (si veda in motivazione Sezioni Unite n. 9500/97). La società fornisce, in tal caso, l'utilizzo di beni strumentali e di personale ausiliario (Cassazione 7 gennaio 1993 n. 79);

C) le società costituite per offrire un prodotto diverso e più complesso rispetto all'"opus" fornito dai singoli professionisti, come per le prestazioni di servizi che trascendono l'oggetto delle professioni protette (come potrebbe essere, ad esempio, l'esercizio di una clinica rispetto alle pre-



Jusepe de Ribera,
San Girolamo e l'Angelo del
Giudizio, part.,
Napoli,
Museo Nazionale
di Capodimonte.

stazioni di un medico o quello delle c.d. società di "engineering", che hanno ad oggetto la realizzazione dei servizi industriali, rispetto alla prestazione di un ingegnere (in generale, v. Cassazione Civile, Sezioni Unite 9500/97 e, sulle società di "engineering" Cassazione Civile 30.1. 1985, n. 566 e 26.7.1986, n. 4870). Poiché le ipotesi sopra formulate alle lettere b e c configurano forme societarie vere e proprie, esse esulano dal presente scritto. Quanto all'ipotesi di cui alla lettera a, che è quella che ci riguarda, dalla disamina delle su esposte argomentazioni delle decisioni giurisprudenziali prese in considerazione, ci sembra prefe-

ribile la tesi secondo cui le associazioni fra professionisti hanno comunque una soggettività giuridica, benché siano prive di una vera e propria personalità giuridica, e, pertanto, per quel che interessa in questa sede, indipendentemente dalla configurazione societaria o meno, la conclusione appena illustrata basta per comprendere che è cosa diversa agire per il recupero del compenso professionale da parte del singolo professionista, ovvero da parte del legale rappresentante dell'associazione professionale in quanto tale e, dunque, è necessario risolvere correttamente il problema della titolarità della relativa azione.

Historia et Antiquitates

**L'epigrafia giuridica campana.
La tavoletta n. XLV di L. Caecilius
Iucundus.
Una vendita all'incanto effettuata
a Nuceria.**

di Gerardo Ferraioli

Recuperare la storia e, quindi, l'identità di una città, come Nuceria Alfaterna o Costantia¹, che, "pur nell'esiguità e lacunosità della tradizione storiografica classica, grazie al suo sviluppo politico, ha assunto grande importanza nella storia civile dell'area circostante al golfo di Napoli"², significa riappropriarsi di tutte le fonti disponibili. Tale proposito deve essere perseguito, oltre che utilizzando gli strumenti degli storici e degli archeologi, anche attraverso l'analisi del materiale epigrafico e, per il caso in esame, di quello di natura giuridica. Diversi reperti archeologici hanno rivelato atti autentici della prassi giuridica romana, che offrono uno spaccato della vita che nostri conterranei conducevano circa duemila anni fa, testimoniando, altresì, che, almeno per l'età giulio-claudia, il diritto elaborato dai giuristi, pervenutoci anche per mezzo della grandiosa codificazione giustiniana, era quello realmente applicato³. Sono questi i ritrovamenti di *tabulae*, forma tipica di documentazione romana, redatte sul bronzo, sul legno colorato di bianco (*tabulae dealbatae, album*), o spalmato di cera (*tabulae ceratae*), compiuti dalla fine del secolo XIX, in Campania. Questi atti, dittici⁴ e trittici⁵, sono di contenuto vario: si passa, infatti, da documenti di natura processuale a mutui e ad operazioni finanziarie, da quelli concernenti la gestione, lo sfruttamento e la compravendita di proprietà fondiaria, a quelli riguardanti la vendita delle merci più disparate quali, schiavi, muli, partite di legname, abitazioni o generi alimentari, avvenuti anche mediante vendite all'asta. Essi si distinguono in tre gruppi rispetto alla loro provenienza: le *Tabulae Herculenses* (TH), scoperte ad Ercolano negli anni 1931-1939, in diverse abitazioni appartenute a personaggi benestanti di condizione libertina⁶, constano, secondo la riedizione del Camodeca, ora in corso, di circa 160 atti, compresi tra l'8 a.C. ed il 75 d.C. Le *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum* (TPS), rinvenute a Moregine⁷ il 24 ed il 25 luglio 1959, all'interno del triclinio centrale di un edificio del primo principato, riconducibile ai

Sulpicii, liberti puteolani, che si ritiene⁸ svolgesse l'attività di banchieri (*coactores argentarii*). Consta, allo stato attuale di 127 atti⁹, databili tra il 18 marzo 26 e il febbraio 61 d.C. L'archivio del banchiere pompeiano L. *Caecilius Iucundus*, scoperto a Pompei nel luglio del 1875, al primo piano di un fabbricato, poi attribuito allo stesso¹⁰. In quest'ultimo scavo furono, altresì, rinvenute alcune *tabulae* di dimensioni maggiori che s'ipotizzò fungessero da albi per le affissioni nelle vendite all'asta. Se n'ottenne la certezza, quando l'analisi dei documenti, restituì diverse *apochae*¹¹, ovvero quietanze, riferite proprio a vendite all'incanto. Un numero altrettanto nutrito di tavolette fa riferimento ad appalti pubblici¹², con la sola differenza che, per quest'ultime, l'anno di redazione era determinato attraverso l'indicazione, non dei consoli, come avveniva per gli atti *inter privatos*, bensì dei magistrati *iudicantes* in carica¹³. L'archivio è composto di circa 153 atti databili tra il 52 e il 65 d.C. Da questo archivio è tratto il documento "interessante, fra l'altro, perché fra i pochissimi diremmo extra-territoriali nei riguardi delle normali attività del banchiere Cecilio Giocondo, come che redatto e sottoscritto non a Pompei, ma a Nuceria"¹⁴. L'apografo e la lettura proposti, nell'attesa di una prossima rilettura, sono tratti dal CIL., IV, p. 338 ss., e dai FIRA III, 1943, n. 130a, 411 ss.

Tabula XLV

Pagina secunda, scriptura interior



Aoo L. Iunio cos.
VI k. Septembres P. Ale
fnus Varus trece=
narius Augusti scripsi
me accepisse ab L
Caecilio Iuqundo (sestertios) vigin=

5

ti quinque (milia) quadringentos triginta nove(m)
nummo[s] ex auctione ue=
naliciaria P. Alfeni
Pollionnis de(curionis) N. Epri
Niciae.

10

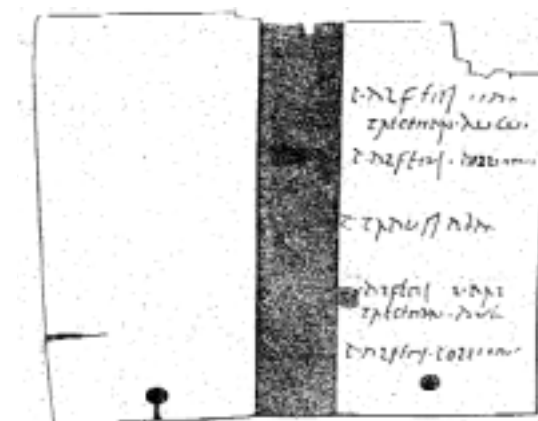
Pagina tertia, scriptura interior



pro parte eius quam
stipulatus est ex
delegatu eorum
Actum Iulianis Cas.
sta[t]i[on]e Nucherina.

15

Pagina quarta, atramento inscripta, signatores

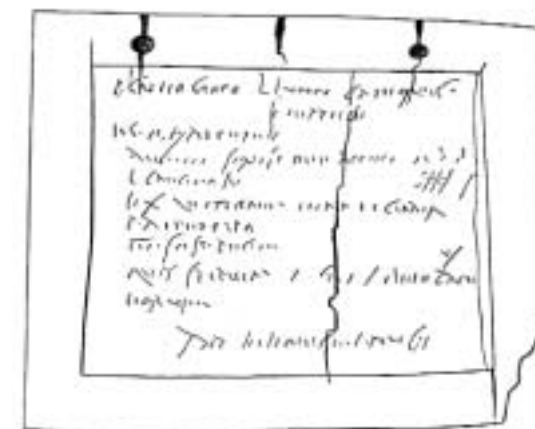


20

P. Alfeni Va[ri]
trecentari Aug[us]ti.
P. Alfeni Pollionis
.....
T. Trausi A[...].
[P.] Alfeni Vari

trecentari Aug[us]ti).
P. Alfeni Pollionis

Pagina quinta, scriptura exterior



u..oo L. Iunio Gallione c[os.] 25
[VI] k. [S] epte[mb].
ego P. Alfeno [Varus trecentarius]
Augusti scripsi me accepisse a)b
[L.]Caecilio Iu[cundo] HS ~~XXXX~~ CCCCXXXIX
Ex auctione venaliciaria 30
P. Alfeni Po[llionis].....
.....
qua.. stipula[tus] e[st] [ex] delegat[u]
eorum.

Act. Iulia[n]..... Nuc[h.] 35

Questo trittico di ben 35 linee interne di testo¹⁵, preservatosi perfettamente integro, oggi conservato al Museo Nazionale di Napoli, incorpora una quietanza relativa ad un'*auctio* di una *societas venaliciaria*¹⁶, vale a dire un trasferimento, mediante vendita all'asta, di un'azienda che esercitava professionalmente, per mezzo di una stabile organizzazione d'uomini e mezzi, la vendita dei *venalicius*, ossia di schiavi. Queste società, attestate epigraficamente anche a *Herculaneum*¹⁷, e più in generale, il commercio dell'*instrumentum vocale*¹⁸, rappresentò una costante dell'economia del mondo antico, e Nuceria, completamente integrata in quel sistema produttivo, non faceva di certo eccezione. Anzi, fu proprio qui che, nel 104 a.C., si verificò una delle prime rivolte servili¹⁹, a conferma della copiosa presenza di schiavi²⁰. Passando ad analizzare il testo dell'atto scopriamo che il 27 agosto (VI K. Septembres linee 2, 26), di un anno che ora si ritiene identificato²¹ nel 56 d.C. (Ao



Operazione di registrazione amministrativa nell'antica Roma.

.....o L. Iunio cos, linea 1;...u..oo L. Iunio Gallione c[os.], linea 25) presso gli *Iulianis Cas(tris) Statione Nucherina* (linee 16, 17), una delle proprietà che i giulio-claudi possedevano in Campania²², o presso la *statio Nucherina*²³, cioè il luogo d'accampamento dei pretoriani stanziati a *Nuceria*, fu redatto questo *chirographum*²⁴. In esso *P. Alfenus Varus*,

dichiara di aver ricevuto 25.439 sesterzi [viginti quinque (milia) quadringentos triginta nove(m) nummo(s) linee 6, 7, 8, 9], dal banchiere *Iucundus*, a titolo di ricavato (parziale?) dell'*auctio venaliciaria* di *P. Alfenus Pollio* e *N. Eprius Nicia*. Il Della Corte, nel contributo citato, suppone che i due soci realizzarono questa “liquidazione per trasferimento”

perché, “siccome colleghi anche nella carriera delle armi, erano stati trasferiti altrove, lontano da Nuceria”. È appena il caso di ricordare, a sostegno di quest'ipotesi, che le fonti tramandano una prima centuriazione, con conseguente distribuzione di terra ai soldati, *iussu Augusti*²⁵, seguita, nel 57 d.C., da una deduzione di veterani neroniani²⁶. Per quanto riguarda i personaggi menzionati, di *N. Eprius Nicia*, nulla è dato dal testo sapere, all'infuori della sua assenza, forse forzata, al momento della vendita. Di *P. Alfenus Pollio*, si può supporre, con l'Arangio Ruiz²⁷, sciogliendo in *de(curius)*, il *de*. della linea 11, che fosse un ufficiale di fanteria (*decurio equitum*), in servizio a *Nuceria*. Nei confronti del terzo soggetto menzionato, *P. Alfenus Varus*, presumibilmente fratello di Pollione, siamo maggiormente informati: il documento (linee 3, 4, 19, 23, 27, 28) lo presenta come *trecenarius Augusti*, cioè come centurione delle coorti pretoriane; le *Historiae* di Tacito ce ne parlano come di un ufficiale che, nella capitale, sotto Vitellio, forse nocerino²⁸, raggiunse il grado di *Praefectus Praetorio*²⁹; diverse epigrafi, inoltre, n'attestano il patronato di numerosi liberti³⁰. Si è in presenza, insomma, di personaggi di distintissima condizione sociale, che pur di stanza a *Nuceria* come militari, - se la ricostruzione che si ripropone è verosimile - si erano messi in affari e, a giudicare dall'ingente somma realizzata con la vendita³¹, la loro attività doveva essere di un certo rilievo. Di più, per il momento non è opportuno dire, anche perché il fine immediato che quest'intervento si proponeva di raggiungere era di condividere il risultato di una fortunosa scoperta e di restituire all'Agro Nocerino-Sarnese, un tempo semplicemente *Nuceria*, un pezzetto di storia forse dimenticato, lasciando ai pratici, il compito di approfondire nel dettaglio gli spunti offerti.

- 1 Appellativo assegnatole per essere rimasta fedele a Roma durante la guerra contro Annibale, col quale la città divenne colonia romana ascritta alla *Tribus Menenia* (la troviamo con tale *cognomen* in diverse epigrafi: CIL., IV, 3876, 3882, 9972, 9973, nonché negli itinerari antichi: CIL., X, p. 58). Sulla creazione della *Colonia Nucherina* rimangono ancora molte incertezze, dal momento che la data della sua fondazione oscilla tra la fine della guerra servile (71 a.C.), il primo triunvirato (60 a.C.), e l'epoca imperiale augustea. La tesi più accreditata la vede fondata dopo la battaglia di Filippi del 42. a.C. A. Varone, *Il panorama epigrafico in età romana*, in *Nuceria Alfaterna e il suo territorio Dalla Fondazione ai Longobardi*, Nocera Inferiore, 1994, II, 43. Cfr. CIL., X, p. 89. Appian., *Bell. Civ.*, IV, 3. M. Fresa e A. Fresa, *Nuceria Alfaterna in Campania*, Napoli, 1974, 9 ss.
- 2 G. Pugliese Carratelli, in *Nuceria Alfaterna e il suo territorio*, cit.
- 3 G. Camodeca, *Altre considerazioni sull'archivio dei Sulpici e sull'edificio pompeiano di Moregine*, in *Moregine Suburbio portuale di Pompei*, Napoli, 2005, 23; e spec. Camodeca, *La prassi giuridica municipale. Il problema dell'effettività del diritto romano*, in *Gli Statuti municipali*, Atti del Centro

Studi e ricerche sui Diritti Antichi, Pavia, 2006, 515-549.

- 4 Composto da due *tabulae* congiunte da una cordicella o da una cerniera, al cui interno con una stilo (*graphium*), veniva inciso l'atto. Quest'ultimo veniva scritto due volte; nella parte interna (*scriptura interior* pagine 2 e 3), legata e sigillata, aperta solo in caso di contestazione, e nella parte sinistra della pagina 4 (*scriptura exterior*) per traverso con l'inchiostro (*atramentum*), per continuare eventualmente nella pagina 1, permettendo così di determinarne il contenuto senza dover rompere la rilegatura. La *tabula* poteva anche recare un *index* scritto sulle pagine esterne ad *atramentum*, che serviva a riconoscere il documento una volta archiviato; funzione analoga svolgeva l'*index* che appare talvolta sulle costole delle tavolette. La parte destra della pagina 4 era riservata all'elenco dei *signatores* dell'atto, indicati di regola in genitivo di possesso con riferimento ai rispettivi *signa* apposti al centro della tavoletta.
- 5 Composto da tre *tabulae* nelle quali, la *scriptura interior*, era sempre contenuta nelle pagine interne, incavate e cerate; quella *exterior* occupava la pagina 5 anch'essa incavata e cerata. La parte destra della pagina 4 era riservata all'elenco dei *signatores*; al centro della stessa era scavato un *sulcus* per riceverli, in modo da consentire l'accostamento della terza tabella con la *scriptura exterior*; il documento era talvolta munito di un *index* scritto sulle pagine esterne (1 o 6) o posto sulla costola della tavoletta. G. Camodeca, *L'Archivio Puteolano dei Sulpici*, Napoli, 1992, 13 ss.; A. Guarino, *Diritto privato romano*, 12, Napoli, 2001, 380 ss.
- 6 A. Maiuri, *Tabulae Ceratae Herculenses* in *La parola del Passato*, 1, 1946, 372 ss.; v. ora G. Camodeca, *I primi rinvenimenti di tavolette cerate ad Ercolano e una ignorata richiesta di studio di Mario Lauria*, in *StDocHistLur* 69, 2003, 367-382.
- 7 Toponimo di una località posta a circa seicento metri a sud della porta *Stabiae* dell'antica Pompei.
- 8 G. Camodeca, *L'Archivio*, cit. 28.
- 9 G. Camodeca, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum. Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpicii*, I-II, Roma, 1999, con foto e apografi.
- 10 S. Balbi De Caro, *La Banca a Roma Operatori e operazioni bancarie*, Roma, 1989, 63.
- 11 Meri documenti di prova, che potevano essere redatti sia sotto forma di *testationes* (cioè in terza persona), sia come *chirographum*.
- 12 CIL. IV suppl., I, *tabulae CXXXVIII-CLIII*.
- 13 V. Arangio Ruiz, *Apochae Rei Publicae*, in *FIRA* III, 1943, 417.
- 14 M. Della Corte, *La tavoletta Cerata di Cecilio Giocondo N. XLV*, in *Rendiconti della Real Accademia di Archeologia Lettere ed Arti di Napoli* XIV, 1936, 43 ss.
- 15 Del quale soltanto le pagine esterne 1 e 6 sono state senza frutto tentate.
- 16 Gai 3, 148. Cfr. V. Arangio Ruiz, *La società in diritto romano*, Napoli, 1950, 142.
- 17 V. Arangio Ruiz, G. Pugliese Carratelli, *Tabulae Herculenses IV*, in *La parola del Passato* 9, 1954, 63 ss.
- 18 Varro, *de re rust.*, I. 17. 1.
- 19 M. Frederiksen, *Le strutture agrarie della tarda repubblica*, in *Società romana e produzione schiavistica*, Bari, 1981, 277. R. Pucci, in *Nuceria Alfaterna e il suo territorio*, cit.
- 20 CIL. X 865, 1090.
- 21 G. Camodeca, *I consoli del 55-56 ed un nuovo collega di Seneca nel consolato: P. Cornelius Dolabella*, in *ZPE* 63, 1986, 201 ss., dove sono stati letti i nomi dei due consoli, rimasti indecifrati in *CIL* e in *FIRA*.
- 22 M. Della Corte, *La tavoletta Cerata*, cit., 46.
- 23 CIL. IV, p. 339. Lo Zangermeister e il Mommsen ritengono, infatti, parimenti possibile l'integrazione *Iulianis Cos(tantia) Statione Nucherina* alle linee 16 e 17.
- 24 Il chirografo in diritto romano originariamente era un mezzo di costituzione di un vincolo obbligatorio tra *peregrini* delle *partes Orientis*; costituisce un documento soggettivo, nel quale l'autore del negozio scriveva in prima persona il contenuto dell'atto.
- 25 Frontino, *Lib. Col.*, 176.
- 26 Tac., *Ann.*, XIII, 31.
- 27 V. Arangio Ruiz, in *StDocHistLur* 5, 1939, 621; *FIRA* III, 1943, n. 130a, 411 ss.
- 28 Suet., *Vit. I. 2*. Ma è incerto se nel passo si indichi piuttosto *Nuceria Apula*, cioè Lucera.
- 29 Tac., *Hist.*, II, 29, 43.
- 30 CIL. VI, 11425, *Eph. epigr.*, IV, 242 ss.
- 31 Superata nell'archivio solo dai 38.079 sesterzi dell'*apocha* n. X.

Onofrio Pepe: la Fontana della Fertilità a Nocera.

di Teobaldo Fortunato, foto di Giovanni Cuofano

Lo scorso anno, nella prefazione al catalogo della mostra fiesolana di Onofrio Pepe allestita nell'area archeologica, Stefano De Rosa scrive che *"Pepe è nato in un luogo, in una terra dove l'antichità viene incontro senza che si debba andare a cercarla ... Questo retaggio, Pepe non ha voluto che appassisse. Ne ha fatto il fulcro della sua ricerca, il centro della sua creatività"*. Ebbene, la Fontana della Fertilità è il giusto tributo che l'artista dona alla grande Noceria, sua terra d'origine, collocata per quelle strane coincidenze (o premeditazioni?) della vita in un punto nodale, lungo un'antichissima arteria viaria: la

strada *Nuceria-Stabias* che uscendo dalle mura ponentine della città romana, conduceva a *Stabiae*, attraversando necropoli e lambendo forse torrenti e ville rustiche (ne costituiscono eccezionali esempi le aree di piazza del Corso poco distanti). Ma ancora un'ulteriore coincidenza "archeologica" (mi si consenta la deformazione di colui che ha fatto del recupero dell'antico, la sua professione) è dato ritrovare nella continuità e nella similitudine iconica delle quattro divinità della fontana, generate o piuttosto sorelle di Gea: le *Korai* dell'arcaismo ellenico che ieratiche recavano in grembo le offerte agli dei. Stavolta le spighe e l'uva e le bianche colombe nascono dal dorso e dai busti acefali di queste discendenti delle Cariatidi ateniesi. Ancora qualche metro sul medesimo asse viario, un ulteriore monumento, un rilievo funerario d'epoca giulio-claudia, reca i medesimi frutti della terra e gli identici attributi. Si tratta della stele di un bimbo, *Fructus*, come recita l'epigrafe sull'architrave: ha in mano un grappolo d'uva ed un melograno e due dolcissime colombe accovacciate sul timpano, fanno da contralto e chiudono il monumentino. Idealmente, *Fructus* potrebbe essere il figlio in pectore delle grandi madri bronzee che richiamano alla mente i dipinti scultorei di sironiana memoria o le risoluzioni plastiche di Marino Marini e di Arturo Martini, di quella stagione felice che fu il realismo magico italiano che Onofrio conosce bene, come le successive e visionarie donne di Henry Moore. Dal seno delle tre donne sgorga copiosa l'acqua nella fontana, in un percorso ideale ormai confuso nella congerie e nel collasso urbanistico dell'Agro così come nella marmorea fontana d'età imperiale, appena restaurata a Sant'Egidio del Monte Albino, lungo la medesima strada verso il mare. Le fontane nel mondo antico erano vitali ed essenziali, in ogni caso, segno connotativo di civiltà e di legame indissolubile con la madre terra, appunto *Gea*. A *Nuceria*, generata da un dio, (ancora una volta un'epigrafe funeraria in greco di un *Gramatues*, rinvenuta in località Casolla, sempre lungo la stessa strada alcuni anni or sono), il contatto con l'acqua - come del resto in tutto il mondo antico - era essenziale ed indissolubile: il Sarno, da cui si esalavano le nebbie notturne (lo ricorda lo scrittore latino Anneo Lucano) ed in cui precipitò, secondo il racconto di Gaio Svetonio, l'avo di Epidio nocerino, il reo di Ottaviano Augusto. Ma nell'acqua vivevano anche insidiose ninfe, le terribili *Naiadi* che strap-



parono alla vita un altro giovane nocerino: Quinto Lutatio Varo. Ne siamo informati dalla doppia epigrafe metrica in greco e latino apposta sul suo mausoleo nella necropoli monumentale di Pizzone, a Nocera Superiore, esattamente a levante di *Nuceria Constantia*. Onofrio Pepe, in questo magnifico e rinnovato esempio di "allestimento urbano", e di museo contemporaneo diffuso, stavolta un po' a latere dello spazio prospettico ridisegnato della piazza Diaz, compie un'operazione di recupero della memoria storica dei luoghi. Lo fa forse, in modo del tutto inconsapevole: le sue quattro donne entrano prepotenti nella storia millenaria di una strada, un tempo di grandi traffici che legava i vici e gli insediamenti del territorio di quella città *"dalle mura inespugnabili"*

(Valerio Massimo), verso lo sbocco marittimo sul Tirreno e che a Pagani, ad esempio, lungo il corso Ettore Padovano (in realtà prosecuzione della medesima strada romana) conserva un'altra figura mitologica della tradizione popolare, la cosiddetta *Dea Lamia* (in realtà il relitto di un acefalo togato romano). Le imponenti statue della Fontana della Fertilità che appartengono ormai alla grande stagione della scultura europea, rappresentano una "stazione di posta" tutta moderna, in una terra che ci auguriamo, faccia ritrovare, almeno in parte a noi ed ai viaggiatori contemporanei quel clima sereno che Hans Christian Andersen respirò nella primavera del 1834, quando attraversò, giungendo a Nocera de' Pagani, *"...una splendida valle dagli estesi vigneti"*.



Sotto la Lente

a cura di Renato Diodato

La rubrica curata dalla Commissione Biblioteca dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore recensisce il libro "La nuova disciplina dell'assicurazione automobilistica. Aggiornata alla Legge 102/2006 e al regolamento attuativo dell'indennizzo diretto".

Renato Diodato
Presidente della Commissione Biblioteca

La nuova disciplina dell'assicurazione automobilistica. Aggiornata alla Legge 102/2006 e al regolamento attuativo dell'indennizzo diretto. Giuseppe Fortunato

Giuffrè Editore, Milano, 2007, pp. 458, € 38,00.

Il testo in questione affronta il rinnovato quadro normativo della disciplina dell'assicurazione automobilistica, a seguito delle numerose modifiche apportate per effetto di ripetuti interventi normativi recentemente introdotti.

Il D.lgs. 7/9/2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) rappresenta un primo momento di innovazione delle logiche che, fino a questo momento, erano sottese al metodo di riparazione dei danni prodotti dalla circolazione stradale, così come delineate dalla Legge 24/12/1969, n. 990. Difatti, la restrizione dell'area applicativa dell'azione del danneggiato verso l'assicuratore del responsabile del sinistro, l'introduzione del sistema del c.d. indennizzo diretto e la nuova disciplina del danno da trasporto, rappresentano soltanto alcuni dei più rilevanti mutamenti al sistema risarcitorio dei sinistri derivanti dalla circolazione stradale, introdotti dalla normativa delegata. L'art. 141 del nuovo Codice delle assicurazioni prevede che, salva l'ipotesi del sinistro cagionato dal caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato sia risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo, sul quale viaggiava al momento del sinistro, entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro.

L'art. 143, inoltre, a parziale modifica di quanto previsto dall'art. 5 Legge 39/77, dispone che, nel caso di scontro tra veicoli, i conducenti dei veicoli coinvolti sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dalle imprese (modulo di constatazione amichevole), approvato dall'ISVAP. Qualora tale modulo sia congiuntamente sottoscritto dai conducenti, si presume, fino a prova contraria, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le

conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Altra rilevante novità riguarda il differente regime processuale delle controversie assicurative contemplato dall'art. 3 della Legge 21/2/2006, n. 102, che ha esteso, non senza creare numerosi problemi interpretativi, le norme previste per il rito del lavoro alle cause di risarcimento da incidenti stradali per lesioni o morte.

In particolare, notevoli difficoltà possono insorgere, tra l'altro, in ordine alla competenza "*ratione materiae*", alla procedibilità ed alla proponibilità della domanda, nonché in relazione ai tempi ed alle modalità dell'estensione del contraddittorio ed all'espletamento dell'attività istruttoria nel rinnovato contesto processuale, connotato da un rigido sistema di preclusioni e di decadenze previsto dal rito di nuova applicazione.

L'art. 5 della predetta Legge 102/2006, in tema di c.d. provvisoria nei giudizi per risarcimento danni da incidenti stradali, ha introdotto una misura anticipatoria di condanna, slegata dal requisito dello stato di bisogno ed ancorata alla sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico dei convenuti. Secondo la richiamata normativa, difatti, il Giudice, su istanza degli aventi diritto, sentite le parti, qualora, in sede di *summa cognitio*, risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva, provvede all'assegnazione della somma di cui al primo comma, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza.

Sempre in ambito processuale, adeguato risalto ed approfondimento viene riservato all'importante sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2006, la quale ha dichiarato illegittimi gli artt. 38 e 102 c.p.c. nella parte in cui consentono di ritenere inefficace l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile non proposta da tutti i litisconsorti necessari.

Altro elemento di rottura con il passato è costituito dal D.P.R. n. 254/2006, ovvero dal regolamento attuativo dell'indennizzo diretto, il cui scopo precipuo, per espresso dettato normativo, è quello di ottimizzare la gestione dei sinistri e controllarne i relativi costi.

Orbene, nell'ottica di una normativa apertamente ispirata a criteri di speditezza ed economicità, l'art. 9, II comma, del predetto regolamento esclude la ripetibilità dei compensi per la consulenza e l'assistenza professionale delle quali si sia avvalso il danneggiato, ad eccezione per gli accertamenti

IL DIRITTO PRIVATO OGGI

Serie a cura di Paolo Cendon

GIUSEPPE FORTUNATO

LA NUOVA DISCIPLINA DELL'ASSICURAZIONE AUTOMOBILISTICA

Aggiornata alla legge 102/2006 e al regolamento
attuativo dell'indennizzo diretto

GIUFFRÈ EDITORE

di natura medico-legale.

La terza ed ultima parte del testo è dedicata ad una completa esegesi delle regole risarcitorie generali, con numerosi e dettagliati approfondimenti in tema di responsabilità del conducente, titolarità del veicolo ed imputazione del danno, nonché cenni alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni patiti in un sinistro stradale. Si tratta, in definitiva, di un volume di grande valore, compilato con perizia ed attenzione, che

costituisce un insostituibile strumento per comprendere la sempre attuale materia della responsabilità nella circolazione stradale, dopo questo "tsunami" normativo che l'ha vista coinvolta. Redatta da un valente magistrato che, con professionalità e competenza, contribuisce ogni giorno a dare lustro e prestigio al Tribunale di Nocera Inferiore, è un'opera completa ed approfondita, che non può mancare nella biblioteca di ogni giurista degno di tale nome.

Notizie dal Consiglio dell'Ordine

la redazione

Disciplina di funzionamento ed accesso alle Cancellerie del Tribunale di Nocera Inferiore: atti del Consiglio e deliberato assemblea straordinaria degli iscritti del 23 maggio 2007.

Si riporta di seguito l'iter cronologico della vicenda relativa alla modifica degli orari di apertura al pubblico delle Cancellerie del Tribunale di Nocera Inferiore, al fine di consentire al lettore un'ampia informativa su quanto avvenuto.

Estratto dal registro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore. Verbale di adunanza del consiglio n. 5/2007 del 3 aprile 2007.

L'anno 2007, il giorno tre (3) del mese di aprile, alle ore dodici e trenta (12.30), nei locali dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, alla Via G. Falcone, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, giusta determinazione del Presidente e convocazione del Consigliere Segretario, Avv. Anna De Nicola, prot. n. 491/2007, prot. 492 e 493 depositate agli atti del Consiglio, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- omissis -

21. Su tale punto all'o.d.g. fissato ad horas stante l'urgenza e la delicatezza dell'argomento da trattare, il Presidente informa il Consiglio che in base ad una disposizione definita "interna" del 20.03.2007, a firma del Dirigente del Tribunale di Nocera Inferiore, le Cancellerie delle sezioni immobiliare e mobiliare osserveranno un orario ridotto con conseguente grave disagio per l'utenza e per gli avvocati. Tale orario, non uniforme rispetto alle altre Cancellerie, è pregiudizievole all'attività forense. Occorre, inoltre, rilevare che la disposizione definita "interna" ma di evidente portata esterna, non è stata mai concertata con la Classe Forense. Il Consiglio, inoltre, non è stato nemmeno informato come se tale provvedimento non incidesse sull'attività degli avvocati.

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, all'unanimità dei presenti;

ESPRIME

la più ferma opposizione a tale provvedimento, comunque deleterio degli interessi generali della categoria;

CENSURA

sia la forma che la sostanza del provvedimento

stesso, per la mancata concertazione e comunicazione, nonché per le disposizioni in esso contenute che non prevedono una uniformità di orario per tutti i servizi di Cancelleria del Tribunale;

CHIEDE

che il Dirigente, Dott. Elio Di Maso, disponga l'immediata revoca del provvedimento de quo per i motivi esposti;

AUSPICA

un autorevole intervento del Presidente del Tribunale affinché per il futuro si possano concertare tutti i provvedimenti relativi al funzionamento delle Cancellerie anche con il Consiglio dell'Ordine che ha sempre manifestato la solidarietà della Classe Forense al personale oberato dal forte carico di lavoro;

DELIBERA

di informare gli iscritti a mezzo manifesto e sito web della presente e di inviarne estratto al Dirigente ed al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore.

- omissis -

F.to: Avv. Aniello Cosimato, Presidente
Avv. Anna De Nicola, Consigliere Segretario
Per copia conforme
Nocera Inferiore, 4 aprile 2007
Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Anna De Nicola

Estratto dal registro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore. Verbale di adunanza del consiglio n. 6/2007 del 16 aprile 2007.

L'anno 2007, il giorno sedici (16) del mese di aprile, alle ore sedici (16.00), nei locali dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, alla Via G. Falcone, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, giusta determinazione del Presidente e convocazione del Consigliere Segretario, Avv. Anna De Nicola, prot. n. 550/2007, depositata agli atti del Consiglio, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- omissis -

17. Su tale punto all'o.d.g., il Presidente informa i colleghi che a tutt'oggi il Dott. Di Maso non ha nemmeno data risposta al Consiglio in relazione all'invito rivoltagli in riferimento ai nuovi orari di apertura delle Cancellerie. Il Consiglio, pertanto, all'unanimità dei presenti, delibera di partecipare alla Conferenza di servizi indetta per il 19 aprile

p.v., manifestando agli impiegati la propria solidarietà ed informandoli che la situazione sarà portata all'attenzione del Ministro della Giustizia nel corso di un prossimo incontro che si svolgerà fra quest'ultimo ed i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio, esprime inoltre il proprio risentimento per il comportamento assunto dal Dirigente Elio Di Maso che continua a disattendere ogni invito rivoltagli manifestando in tal modo la totale assenza di rispetto nei confronti della Classe Forense.

- omissis -

F.to: Avv. Aniello Cosimato, Presidente
Avv. Anna De Nicola, Consigliere Segretario
Per copia conforme
Nocera Inferiore, 16 aprile 2007
Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Anna De Nicola

Estratto dal registro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore. Verbale di adunanza del consiglio n. 7/2007 del 24 aprile 2007.

L'anno 2007, il giorno ventiquattro (24) del mese di aprile, alle ore sedici (16.00), nei locali dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, alla Via G. Falcone, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, giusta determinazione del Consigliere Anziano Avv. Gerardo Ranucci e convocazione del Consigliere Segretario Avv. Anna De Nicola, prot. n. 630/2007, depositata agli atti del Consiglio, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1) Conferenza dei servizi del 19/04/2007. Esiti. Discussione. Provvedimenti. Rel. Ciancio;
2) provvedimenti per orario delle Cancellerie immobiliare e mobiliare. Rel. Ciancio;
3) incontro con il Ministro della Giustizia, Sen. Clemente Mastella il 26/04/2007. Rel. Ciancio.
Stante l'assenza del Presidente, Avv. Aniello Cosimato, assume la presidenza il Consigliere Anziano, Avv. Gerardo Ranucci, assistito dal Consigliere Segretario, Avv. Anna De Nicola, alle ore 16.30, verificata la regolarità della convocazione, dà atto e rileva la presenza dei sigg. Consiglieri Avv.ti: Francesco Bonaduce, Vincenzo Barbatto, Gabola Luigi, Ferrentino Antonio, Alba De Felice, Luigi Ciancio, Rosanna Pacelli, Rino Carpinelli, Diodato Renato, Paola Lanzara, Giuseppe Buongiorno, Gaetano Morena. Risulta

assente: Aniello Cosimato.

-omissis -

Il Consiglio,

- omissis -

- sentita la relazione del Consigliere Luigi Ciancio sulla Conferenza dei servizi del giorno 19 u.s.; all'unanimità dei presenti, esprime piena solidarietà al Presidente Avv. Aniello Cosimato, condividendo quanto da Lui espresso in sede di Conferenza dei servizi e agli organi di stampa sull'operato del Dirigente Dott. Elio Di Maso;

- lo invita a rivedere la propria posizione ritenendo essenziale e naturale la sua partecipazione ai Consigli anche quando si argomenta del personale del Tribunale;

- ribadisce quanto espresso nelle precedenti deliberazioni, censurando con fermezza e decisione il comportamento del Dirigente ispirato alla assoluta mancanza di rispetto verso la Classe Forense che ancora attende, quanto meno, una risposta scritta sui provvedimenti che disciplinano gli orari di apertura delle Cancellerie delle sezioni immobiliare e mobiliare;

- esprime il proprio disappunto sulle riserve avanzate dal Dott. Di Maso relativamente alla Presidenza del Consiglio dell'Ordine di Nocera Inferiore che non può ricevere da quest'ultimo nessun tipo di insegnamento, non essendo lo stesso abilitato a tanto.

Il Consiglio, inoltre, censurerà ogni provvedimento del Dirigente che avrà ricadute negative sull'attività degli avvocati, esprimendo il proprio risentimento verso quella tendenza emersa in sede di Conferenza dei servizi che i detti provvedimenti non vadano né concertati né, tantomeno, posti in discussione, ma soltanto subito ed intraprenderà ogni opportuna azione allo scopo di far conoscere la scadente situazione dell'organizzazione dei servizi direttamente connessa all'attività del Dirigente nelle opportune sedi.

Il Consiglio continuerà ad attivarsi per ottenere l'ampliamento delle piante organiche, esprimendo ai lavoratori del settore che operano presso il Tribunale di Nocera Inferiore la sua piena, vera ed incondizionata solidarietà e disponibilità a collaborare in modo concreto e fattivo;

Esprime al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore gli attestati della più viva riconoscenza per l'attività svolta ribadendo che non farà mai mancare il proprio concreto apporto per la soluzione dei problemi derivanti dalle carenze nelle piante organiche.

Il Consigliere Ciancio, infine, rappresenta ai colleghi che a tutt'oggi non è ancora pervenuta dalla Dirigenza del Tribunale alcuna risposta in merito alla richiesta di revoca del provvedimento relativo al nuovo orario di apertura delle Cancellerie delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari. Il Consiglio, pertanto, delibera, all'unanimità dei presenti lo stato di agitazione della Classe Forense e la convocazione dell'Assemblea straordinaria degli iscritti per il 23 maggio 2007, alle ore 11.00 presso l'aula "Adelchi Genovese" del Palazzo di Giustizia di Nocera Inferiore, con all'ordine del giorno i seguenti punti:

1) insufficienza dotazione organica degli uffici del Tribunale di Nocera Inferiore. Discussione e determinazioni;

2) orari di apertura delle Cancellerie del Tribunale di Nocera Inferiore. Discussione e determinazioni.

Il Consigliere Ciancio, infine, informa che il Consiglio ha ottenuto un'audizione da parte del Ministro della Giustizia, Clemente Mastella, per il giorno 16 maggio p.v., durante il quale il Presidente informerà il Ministro della precarietà in cui versa l'Ufficio Giudiziario del Circondario di Nocera Inferiore richiedendo un intervento immediato per la soluzione degli annosi problemi - omissis -

F.to: Avv. Gerardo Ranucci, Presidente F.F.
Avv. Anna De Nicola, Consigliere Segretario
Per copia conforme
Nocera Inferiore, 24 aprile 2007
Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Anna De Nicola

Prot. n. 694
Ill.mo Signore
Dott. Guglielmo Amato
Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore
S E D E

Illustre Presidente,
il provvedimento del 3 u.s. con cui è stata disposta la modifica degli orari di apertura delle Cancellerie dalle ore 10.00 alle ore 12.00 comporta notevoli disagi all'attività degli avvocati e della utenza. Le chiedo, a nome della Classe Forense, pertanto, di volere rivedere lo stesso ripristinando gli orari tabellari.
Con distinti ossequi.

Nocera Inferiore, 8 maggio 2007
Il Presidente
F.to Avv. Aniello Cosimato

Prot.n. 705
S.E.
Dott. Domenico Nastro
Presidente della Corte d'Appello di Salerno
S E D E

Illustre Presidente,
Le allego copia del provvedimento dirigenziale adottato in data 3 c.m. con il quale è stata disposta la riduzione dell'orario di apertura al pubblico di tutte le Cancellerie del Tribunale di Nocera Inferiore. Orario che, oltre a contrastare con quello stabilito dal calendario giudiziario, arreca grave pregiudizio all'attività forense e all'utenza in genere. L'apertura delle Cancellerie così disposta non agevola, oltretutto, il compito di chi ivi opera ma lo aggrava a causa delle molteplici richieste da evadere in uno spazio temporale così ridotto e concomitante con la celebrazione delle udienze. A nome del Consiglio chiedo un Suo autorevole intervento onde ripristinare l'orario tabellare, ovvero per disciplinarne uno diverso ma più consona a quelle che sono le esigenze dell'Avvocatura e della utenza.

Con ossequio.
Nocera Inferiore, 10 maggio 2007
Il Presidente
F.to Avv. Aniello Cosimato

Estratto dal registro dei verbali delle deliberazioni delle assemblee degli iscritti dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore.

Verbale di assemblea straordinaria degli iscritti del 23 maggio 2007.

L'anno 2007, il giorno 23 del mese di maggio, alle ore undici (11.00), giusta convocazione a mezzo manifesto, è riunita, presso l'aula "A. Genovese" l'assemblea straordinaria degli iscritti all'Albo degli Avvocati di Nocera Inferiore, L'assemblea degli iscritti è chiamata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. insufficienza dotazione organica degli uffici del Tribunale di Nocera Inferiore. Discussione e determinazioni;



2. orari di apertura delle Cancellerie del Tribunale di Nocera Inferiore. Discussione e determinazioni.

- omissis -

L'assemblea, al termine della discussione, all'unanimità dei presenti, nel rilevare il proprio disappunto in ordine alla modifica degli orari delle Cancellerie e delle modalità di accesso alle stesse, altamente lesiva degli interessi sia dell'avvocato che del cittadino,

ESPRIME

la ferma protesta degli Avvocati per gli attuali orari di apertura al pubblico delle Cancellerie del Tribunale di Nocera Inferiore e per la disciplina dell'accesso alle medesime, situazione che crea notevoli disagi e danni, non solo all'attività dell'Avvocato ma anche agli interessi del cittadino.

CHIEDE

al Signor Dirigente Amministrativo, Dott. Elio Di Maso, il ripristino degli orari modificati con gli ultimi provvedimenti dirigenziali e con la possibilità di consentire l'accesso continuo alle Cancellerie per gli adempimenti che non impegnano direttamente il personale;

DISPONE

che l'estratto della presente delibera venga inviato al Signor Ministro della Giustizia, al Presidente

della Corte d'Appello di Salerno ed al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore.

CONVOCA

in prosieguo, per le ulteriori determinazioni da assumere, l'Assemblea straordinaria degli iscritti, per il giorno 13 giugno 2007, alle ore 10.00, presso l'aula "E. Alessandrini", o, in mancanza, presso l'aula "A. Genovese" del Palazzo di Giustizia di Nocera Inferiore.

PROCLAMA

stante il grave disagio che deriva all'Avvocatura del circondario dalla nuova disciplina di apertura e funzionamento delle Cancellerie del Tribunale di Nocera Inferiore, ed al fine di consentire la massima partecipazione degli iscritti alla già fissata Assise, l'ASTENSIONE, per il giorno 13 giugno 2007, da tutte le udienze secondo quanto disciplinato dal vigente codice di autoregolamentazione, disponibile in copia presso la segreteria dell'Ordine e pubblicato sul sito www.foronocera.it.

- omissis -

F.to: Avv. Aniello Cosimato, Presidente
Avv. Anna De Nicola, Consigliere Segretario
Per copia conforme
Nocera Inferiore, 23 maggio 2007
Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Anna De Nicola

Perin del Vaga,
Giustizia di Seleuco, part.,
Firenze,
Galleria degli Uffizi.



STATISTICHE ISCRITTI (IN FORZA)

	Ordinari	Speciali	Professori	Stranieri	Totali
CASSAZIONISTI	118	6	0	0	124
AVVOCATI	901	5	7	1	914
TOTALE	1019	11	7	1	1038

PRAT. SEMPLICI	158
PRAT. ABILITATI	463
TOTALE	621

CASSAZ. E AVVOCATI	1038
PRAT. SEMPL. E ABILITATI	621
TOTALE ISCRITTI	1659

STATISTICHE ISCRITTI PER SESSO (IN FORZA)

	Ordinari M · F	Speciali M · F	Professori M · F	Stranieri M · F	Totali M · F
CASSAZIONISTI	109 · 9	5 · 1	0 · 0	0 · 0	114 · 10
AVVOCATI	481 · 420	2 · 3	6 · 1	0 · 1	489 · 425
TOTALE	590 · 429	7 · 4	6 · 1	0 · 1	603 · 435

	M · F
PRAT. SEMPLICI	66 · 92
PRAT. ABILITATI	171 · 292
TOTALE	237 · 384

	M · F
CASSAZ. E AVVOCATI	603 · 435
PRAT. SEMPL. E ABILITATI	237 · 384
TOTALE ISCRITTI	840 · 819

Vittore Carpaccio,
Giudizio di Santo Stefano, part.,
Firenze,
Galleria degli Uffizi.

statistiche aggiornate al 26/05/2007